Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 184 del 23 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 863.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 864.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative delle provincie di Cremona, Belluno e Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 865.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Ferrara, Torino, Treviso, Novara e Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 866.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Bolzano.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 863.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Chieti, Modena e Potenza e del comune di Rimini e circondario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Edili F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Edili F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini U.I.L. F.E.N.E.A. ; e tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Edili ed Affini C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili e il Sindacato Provinciale F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili Affini F.I.L.E.A. -, la F.E.N.E.A. Provinciale U.I.L. ; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia C.I.S.N.A.L. ;

Visti, per la provincia di Modena:

— l'accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960, e relativa tabella, stipulato tra il Collegio Provinciale Costruttori Edili e la Federazione Nazionale Edili ed Affini Sindacato Provinciale, la Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini F.I.L.L.E.A. ;

— l'atto costitutivo 22 giugno 1956, e relativo statuto, dell'Istituto per la formazione delle maestranze edili ed affini, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960;

Visti, per la provincia di Potenza :

— l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, modificativo del contratto collettivo integrativo provinciale 1 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno F.E.N.E.A.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini F.I.L.L.E.A. -;

— l'atto costitutivo 10 settembre 1959, e relativo statuto, della Cassa edile, allegato al predetto accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959;

Visti, per il comune di Rimini e circondario:

— il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960, stipulato tra il Collegio Costruttori Edili di Rimini e Circondario e il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini F.I.L.L.E.A., il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini F.I.L.C.A. -, il Sindacato Circondariale Lavoratori Edili e Affini di Rimini F.E.N.E.A. ;

— l'atto costitutivo 2 aprile 1960, e relativo statuto, per la Cassa edile, allegato al predetto contratto integrativo 2 aprile 1960;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Arezzo, in data 30 luglio 1961, n. 5 della provincia di Chieti, in data 10 settembre 1961, nn. 39 e 44 della provincia di Modena, in data 8 giugno e 20 luglio 1961, n. 4 della provincia di Potenza, in data 28 febbraio 1961, n. 34 della provincia di Forlì, in data 31 luglio 1961 degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960;

— per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960; l'atto costitutivo 22 giugno 1956, e relativo statuto, dell'Istituto per la formazione delle maestranze edili ed affini, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 18 luglio 1960;

— per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959; l'atto costitutivo 10 settembre 1959, e relativo statuto, concernente la Cassa edile, allegato al suddetto accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959;

— per il comune di Rimini e circondario, il contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960; l'atto costitutivo 2 aprile 1960, e relativo statuto, per la Cassa edile, allegato al suddetto contratto collettivo integrativo 2 aprile 1960;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Chieti, Modena, Potenza e del comune di Rimini e circondario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 41. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 1° AGOSTO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1960 addì 1 del mese di agosto in Arezzo,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, rappresentata dal suo Presidente ing. *Virgilio Migliarini*, assistito dal dott. *Guido Goti*, Direttore dell'Associazione stessa e dal sig. *Virgilio Malatesti*;

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI (F.I.L.L.E.A.), rappresentato dal suo Segretario sig. *Bruno Borgogni* con la partecipazione del sig. *Francesco Andreini* della Camera Confederale del Lavoro di Arezzo e Provincia;

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI (F.I.L.C.A.), rappresentato dal rag. *Olinto Landini*, Segretario della Unione Provinciale Sindacale di Arezzo della C.I.S.L. e dal sig. *Giuseppe Badii*, Segretario F.I.L.C.A.;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI della U.I.L. F.E.N.E.A., rappresentato dal rag. *Giulio Severi*;

ed in sede separata

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, rappresentata dal suo Presidente ing. *Virgilio Migliarini*, assistito dal dott. *Guido Goti*, Direttore dell'Associazione stessa e dal sig. *Virgilio Malatesti*;

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DELLA C.I.S.N.A.L. DI AREZZO, rappresentato dal suo Segretario rag. *Pietro Bonicolini*, con la partecipazione del Segretario dell'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. sig. *Carlo Alberto Palliani*;

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini stipulato a Roma il 24 luglio 1959 da valere in tutto il territorio della provincia di Arezzo per le imprese industriali delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche, ecc.) e delle industrie affini all'edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA BASE

Con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono di richiamare nel presente accordo le qualifiche fissate nel contratto nazionale predetto con le seguenti aggiunte:

Operaio specializzato: camionista che oltre alla guida dell'automezzo esegue riparazioni ordinarie del medesimo.

Operaio qualificato: conducente camionista.

I minimi di paga base oraria per le varie zone della provincia di Arezzo (1), sono i seguenti:

	1ª zona A	1ª zona B	2ª zona A	2ª zona B
Operai specializzati:				
Oltre 20 anni	183,07	177 —	182,37	176,30
Dai 18 ai 20 anni	178,01	172,11	177,31	171,41
Dai 16 ai 18 anni	157,73	152,45	157,03	151,75
Operai qualificati:				
Oltre 20 anni	163,57	158,12	162,27	156,82
Dai 18 ai 20 anni	158,80	153,51	157,50	152,21
Dai 16 ai 18 anni	139,65	135,03	138,65	134,03
Infer. ai 16 anni	115,71	111,89	114,81	110,99
Manovali specializzati:				
Oltre 20 anni	147,26	142,29	146,06	141,09
Dai 18 ai 20 anni	137,53	132,88	136,33	131,68
Dai 16 ai 18 anni	108,81	105,08	107,86	104,13
Infer. ai 16 anni	85,89	83,02	85,34	82,47
Manovali comuni:				
Oltre 20 anni	137,20	132,66	136,10	131,56
Dai 18 ai 20 anni .	128,28	124,01	127,18	122,91
Dai 16 ai 18 anni	101,62	98,27	100,87	97,52
Infer. ai 16 anni	71,07	68,69	70,62	68,24

(1) 1ª *Zona* A: Comuni di S. Giovanni Valdarno e Montevarchi, escluse le frazioni a sud del Capoluogo di Montevarchi (Levane, Levanella, ecc.);

1ª *Zona* B: Comune di Arezzo e frazioni a sud del Capoluogo di Montevarchi (Levane, Levanella, ecc.);

2ª *Zona* A: Comune di Cavriglia;

2ª *Zona* B: Rimanenti Comuni della Provincia.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 7 del contratto nazionale l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali ai sensi della legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

Per i lavori all'aperto compiuti nel periodo 16 maggio 15 settembre, vale la deroga prevista dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Per le ore eccedenti l'orario normale, salvo per i 4 mesi previsti nella deroga di cui al comma precedente è dovuta la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dall'art. 22 del contratto nazionale.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, è fissata nella misura del 6,48 %.

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali e disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e minimo di cottimo per i cottimisti), indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancioni, cavallo o comunque in sospensione) 14 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta 14 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti 22 %

4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori per riparazione e spurgo fognature preesistenti 19 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 centimetri) 13 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri fino a 10 metri 15 %
oltre 10 metri 20 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,50 a 10 15 %
b) oltre i 10 m. 18 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 2 %

9) Costruzione di camini di muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di soprammano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore basamento ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 18 %

11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12 %

13) Lavori di scavi in cimiteri in contratto di tombe 15 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 12 %

16) Per i lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m. 60 %
b) da oltre 10 a 16 m. 72 %
c) da oltre 16 a 22 m. 90 %
d) da oltre 22 m. 108 %

18) Lavori in galleria per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 27 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 18 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria della galleria e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 9 %
al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 18 %

Le percentuali di cui sopra, salvo quanto detto al comma precedente ed eccezion fatta per quella relativa alla pioggia ed alla neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare coi piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona dovuta a norma del secondo comma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro resta confermata nella misura del 12 % da calcolare sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e minimo di cottimo per i cottimisti).

La predetta indennità sarà corrisposta anche all'operaio che sia comandato a prestare la propria opera distante almeno 10 Km. dal cantiere per il quale è stato assunto, pur restando nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Dette indennità non saranno dovute nei casi in cui lo spostamento comporti un avvicinamento alla dimora del lavoratore.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L'indennità prevista dall'art. 26 del contratto nazionale per i lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti ad altezze superiori ai 1000 metri sul l. m. è fissata nella misura del 10 % da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e minimo di cottimo per i cottimisti).

Per i lavori eseguiti ad una altitudine compresa tra 850 e 1000 metri sul l.m. verrà corrisposta una indennità del 5 % da calcolarsi sulla retribuzione di cui al comma precedente.

Dette indennità non verranno corrisposte a quei lavoratori residenti nella località ove si svolge il lavoro.

Art. 7

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale ed utile di cottimo per i cottimisti), di cui all'art. 34 del contratto nazionale per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,25 %.

La suddetta percentuale complessiva del 21,25 % risulta così composta:

Gratifica Natalizia	9,50 %
Ferie	5,30 %
Festività nazionali ed infrasettimanali (4 nazionali e 13 infrasettimanali) comprese quelle cadenti di domenica	6,45 %
Totale	21,25 %

Art. 8.

SCUOLE

Il contributo per le Scuole, a norma dell'art. 61 del contratto nazionale è fissato nella misura dello 0,20 % della retribuzione globale corrisposta agli operai, intendendosi per tale gli emolumenti soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Esso verrà versato all'I.N.A.I.L. o ad altro Istituto che sarà indicato dalle parti, che lo porrà a disposizione del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili della Provincia di Arezzo.

Art. 9.

CASSA EDILI

Con riferimento all'art. 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono la istituzione di un contributo nella misura paritetica dello 0,20 % a carico dei datori di lavoro e dello 0,20 % a carico dei prestatori d'opera da calcolare sugli emolumenti soggetti al premio assicurativo contro gli infortuni, che sarà destinato alla costituenda Cassa Edili ed utilizzato secondo quanto verrà stabilito dall'apposito Statuto da redigere a cura delle parti stesse.

Detto contributo sarà corrisposto con decorrenza dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in cui verrà riconosciuta efficacia giuridica « erga omnes » al presente accordo ai sensi e per gli effetti della legge 14 luglio 1959 n. 741, o comunque non oltre il 1° luglio 1961 Il contributo verrà versato dai datori di lavoro tanto per la parte a proprio carico come per quella dovuta dai lavoratori, all'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro, ovvero ad altro Istituto che sarà indicato dalle parti, il quale lo porrà a disposizione della Cassa Edili.

La quota di contributo a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro ad ogni singolo periodo di paga.

Art. 10.

RIMBORSO CONSUMO ATTREZZI

In relazione a quanto previsto dalla lettera *d*) dello art. 68, si conviene che agli operai: scalpellini, muratori, pavimentatori, carpentieri, ferraioli e manovali assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, le imprese corrisponderanno il seguente importo a titolo di « rimborso consumo attrezzi » comprensivo delle spese di manutenzione:

Scalpellino	L. 2 — orarie
Muratore, pavimentatore, carpentiere, manovale e ferraiolo	» 1 — orarie

Tale rimborso sarà concesso ai suddetti operai muniti dei seguenti attrezzi, che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzolo; subbie; scalpelli: martellina; squadra; metro; staggia: regolo e scopetto.

Muratore e pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpello; secchio; pennello; corda; piombo; livella; metro e matita.

Ferraiolo: mordone; tenaglie per legatura ferri; martello; tagliolo: metro e matita.

Manovale: pala o vanga; picco e carretta.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà delle imprese di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

Nel caso in cui l'azienda provveda direttamente alla ribattitura degli attrezzi allo scalpellino, ovvero venga richiesto l'apporto da parte del muratore della sola mestola e martello e per il manovale la sola pala e picco, i rimborsi di cui sopra saranno ridotti rispettivamente alla metà. Nessuna riduzione verrà invece apportata ai manovali addetti ai lavori nel rilievo ferroviario, ai quali non sia richiesto l'apporto della carretta.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipulazione del presente contratto non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, l eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute « ad personam ».

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto i territorio della Provincia di Arezzo a decorrere da 1° gennaio 1960, fermo restando quanto diversament stabilito dall'art. 9 per la decorrenza del contribut Cassa Edile.

Il contratto medesimo avrà la stessa scadenza d quello nazionale 24 luglio 1959.

Per la disdetta od il tacito rinnovo valgono le no me del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

In Chieti, addì 2 ottobre 1959,

tra

il SINDACATO COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI CHIETI, rappresentato dal presidente sig. *Mario Scipioni,* dal com.te *Enrico Ricciardi,* membro del Consiglio direttivo, delegato, dal rag. *Antonio Spagnuolo*, direttore dell'Associazione Industriali della Provincia di Chieti e dal sig. *Salomone Giovanni*, segretario del Sindacato;

e

la F.I.L.C.A., SINDACATO PROVINCIALE DI CHIETI, aderente alla Federazione Italiana Lavoratori Costruttori ed Affini, rappresentata dal sig. *Serafino Corti,* assistito dal dott. *Francesco De Francesco,* Segretario sindacale dalla Unione Sindacale Provinciale CISL di Chieti;

la F.I.L.E.A., SINDACATO PROVINCIALE EDILI AFFINI, rappresentata dai sigg. *Memmo Antonio* e *Stella Nicola;*

la Fe.N.E.A. UFFICIO PROVINCIALE DI CHIETI, aderente alla Unione Lavoratori Italiani, rappresentata dai signori *Fernando Del Grosso* e prof. *Antonio Clementino;*

viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro, integrativo del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai addetti alla Industria Edilizia ed Affini, stipulata in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Chieti per le Imprese dell'Industria delle Costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche ecc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini, e delle Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGHE E QUALIFICHE

Dal 1° gennaio 1960, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto, i minimi di paga base oraria sono i seguenti:

Superiori ai 20 anni:

Operaio specializzato	L.	165,09
Operaio qualificato	»	146,22
Manovale specializzato	»	131,04
Manovale comune	»	121,41
Donne	»	102,22

Dai 18 ai 20 anni:

Manovale specializzato	L.	122,39
Manovale comune	»	113,46
Donne	»	86,27

Dai 16 ai 18 anni:

Manovale specializzato	L.	96,81
Manovale comune	»	89,94
Donne	»	77,12
Ragazzi inferiori ai 16 anni	»	62,96

Per le qualifiche si fa riferimento all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 con le declaratorie e le esemplificazioni in esso articolo precitate.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno.

Art. 3.

ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali valgono le relative disposizioni di legge. A tal riguardo si precisa che per l'alloggio s'intende una adeguata ed igienica abitazione munita di tutte le necessarie attrezzature. Per il trattamento economico per gli operai addetti ai lavori discontinui, si fa riferimento all'art. 8 del C.C.N.L. del 24 luglio 1959.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'articolo 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base, indennità di contingenza e indennità speciale; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 20%

2) lavori su scale aeree tipo Porta 15%
3) lavori in pozzi neri preesistenti 35%
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 20%
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) 15%
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 18%
7) costruzione di pozzi a profondità:
   a) da metri 3 e mezzo a 10 20%
   b) oltre i 10 metri 25%
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 10%
9) costruzione di camini in muratura senza lo impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 5%
10) costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60% od oltre 10%
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 10%
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10%
13) lavori di scavo nei cimiteri a contatto di tombe 10%
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
   a) da 0 a 10 metri 24%
   b) da oltre 10 a 16 metri 42%
   c) da oltre 16 a 22 metri 72%
   d) da oltre 22 metri 144%
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti 10%
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: identica percentuale stabilita nei contratti di lavoro del personale dipendente dagli stabilimenti;
17) lavori in galleria, per il personale addetto:
   a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 36%
   b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 18%
   c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12%

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17 una ulteriore indennità del 10%. Nel caso che i lavori in galleria si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro oltre i 15 centimetri, le percentuali di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) saranno, rispettivamente portate al 41%, 23% e 17%. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Indennità di particolare disagio per manifestazioni gassose nei terreni attraversati.

Ai lavoratori impiegati nella esecuzione di lavori in galleria a foro cieco verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 17,50% sulla paga conglobata (paga base, indennità di contingenza e indennità speciale); detta indennità va corrisposta a tutti i lavoratori operanti nell'interno dei tronchi di galleria attraversanti terreni nei quali sia stata riscontrata o si riscontrerà nel corso dei lavori stessi, la presenza di gas e verrà corrisposta sino alla ultimazione dei lavori di avanzamento.

Si chiarisce che la suddetta indennità dovrà essere corrisposta dal momento in cui si avrà la prima manifestazione di gas fino alla ultimazione dei lavori di avanzamento, indipendentemente da ulteriori manifestazioni. Tale indennità va aggiunta, quando corrisposta, alle normali indennità di galleria.

18) personale imbarcato su natanti che escano fuori dal porto:
   a) indennità per rischio mine 15%
   b) indennità per trasferimento di natanti 5%
   c) lavori sott'acqua palombari (vedi articolo 23 contratto nazionale) 100%

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, si conviene quanto segue: indennità per lavori eseguiti in alta montagna, e precisamente quando il cantiere è sistemato sopra i 1000 metri sul livello del mare, è stabilita nella misura del 10% sulla paga base e indennità di contingenza.

L'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termini del richiamato articolo del Contratto Nazionale, è del 15% sulla paga base più indennità di contingenza.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute come tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge. La indennità per suddette zone malariche spetta soltanto nei periodi di infezione malarica e cioè, durante il periodo di tempo compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre inclusi, salvo eventuali deroghe stabilite dalle competenti Autorità.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

In riferimento all'art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 27 luglio 1959 e all'art. 5 del Contratto provinciale 5 dicembre 1952, l'operaio che fosse comandato a lavorare in luogo situato oltre i limiti indicati dal suddetto art. 24 avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio ed inoltre ad una indennità pari al 10% sulla paga globale (paga base, indennità di contingenza e indennità speciale).

Nel caso che l'Impresa provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri, nulla è dovuto a titolo di rimborso spese viaggio. Per i lavori di armamento ferroviario e per i lavori di altra natura che presentano analoghe caratteristiche, per «cantiere» s'intende quello precisato nell'art 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 7.

MULTE E TRATTENUTE

L'importo delle multe e trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 48 e 49 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è devoluto a favore dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie (I.N.A.M.) ovvero alla Cassa Edile dal momento della sua costituzione.

Art. 8.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base, indennità di contingenza, indennità speciale e, ove esista, dell'indennità di mensa) di cui all'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nella misura del 20,80 per cento.

La suddetta percentuale complessiva del 20,80% risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,45%
Ferie	5,60%
Festività nazionali e infrasettimanali	5,75%
Totale	20,80%

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato direttamente presso l'Impresa alla fine di ogni periodo di paga fino al 31 dicembre 1960 e dal 1° gennaio 1961 presso la Cassa Edile, con le modalità di cui al successivo art 12.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto, sarà fatto in occasione del Santo Natale o al momento dell'eventuale licenziamento, se precedente al periodo natalizio, limitatamente alle competenze maturate fino al 31 dicembre 1960.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è fissata nelle seguenti misure calcolate sulla paga base più indennità di contingenza:

Per muratori e carpentieri	6,75%
Per tutte le altre categorie	5,80%

Art. 10.

APPRENDISTATO

La disciplina dell'apprendistato è contemplata dalla legge 15 gennaio 1955 n. 25, cui si fa riferimento e da quanto altro previsto dall'art. 60 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 11

SCUOLA EDILE

In relazione all'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, il contributo per le Scuole è stabilito nella misura dello 0,40% sulla paga base più indennità di contingenza.

Il versamento di tale contributo verrà effettuato con decorrenza 1° gennaio 1961 e verrà versato secondo le modalità che saranno concordate e fissate tra le Organizzazioni contraenti entro il 31 dicembre 1960.

Art. 12.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, il contributo paritetico per il funzionamento della Cassa Edile è fissato nella misura dello 0,15% sulla paga base più indennità di contingenza a carico del datore di lavoro e dello 0,15% a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro provvederà al versamento sia della propria quota che di quella trattenuta al lavoratore secondo le modalità che saranno all'uopo concordate e stabilite dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto entro il 31 dicembre 1960.

Il versamento di tale contributo dovrà essere effettuato alla scadenza di ogni periodo di paga ed a decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 1° gennaio 1961.

Art. 13.

ATTREZZI DI LAVORO

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire ai dipendenti tutti gli attrezzi di lavoro.

Se, per causa di forza maggiore, il lavoratore fosse costretto a lavorare con i propri attrezzi, l'Impresa è tenuta a corrispondere al suddetto lavoratore, il particolare compenso giornaliero di L. 20 (venti).

Tale compenso non spetta al lavoratore quando adopera i seguenti attrezzi di sua proprietà: cazzuola, martello da muratore, filo a piombo e livello.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto entra in vigore, per tutto il territorio della provincia di Chieti, dal 1° gennaio 1960, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 11 e 12 del contratto stesso, ed ha la stessa scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato Contratto Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 LUGLIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Addì 18 luglio 1960, in Modena,

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA, rappresentata dal suo Presidente geom. *Giuseppe Scianti,* assistito dal rag. *Armando Marcoaldi,*

e, in ordine alfabetico

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI ED AFFINI « FENEA » SINDACATO PROVINCIALE DI MODENA, reppresentata dal sig. *Giancarlo Dotti;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal dott. *Gianfranco Baldini;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, aderente alla Camera del Lavoro di Modena « FILLEA », rappresentata dal sig. *Cesare Martinelli;*

Visto:

a) il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dell'edilizia stipulato il 24 luglio 1959;

b) l'Accordo collettivo di lavoro per la provincia di Modena 15 gennaio 1958;

si stipula il presente Contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto nazionale 24 luglio 1959, sopra menzionato da valere per tutto il territorio della provincia di Modena per le imprese dell'industria delle costruzioni edili ed affini.

Art. 1.

QUALIFICHE

Il relazione all'art. 5 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 ed in considerazione della preesistente situazione locale, si integra l'articolo stesso con le seguenti qualifiche:

a) *Capo squadra e capi cantiere.* — Si intendono per capi squadra e capi cantiere quei lavoratori ai quali viene riconosciuta la qualifica di operai specializzati e prendono parte manualmente al lavoro e ai quali viene affidata la sorveglianza di una squadra non inferiore ai 10 uomini o di un cantiere; che controllano l'entrata e l'uscita del materiale; l'orario di lavoro giornaliero, le ore settimanali che ogni operaio compie, lo smistamento e l'impiego del personale secondo il piano di lavoro predisposto.

Dovranno pure avere particolare conoscenza dei progetti e dei disegni; lunga pratica di cantiere ed essere in possesso delle elementari cognizioni tecniche delle strutture murarie, composizione delle malte, ecc.

Rappresentano il datore di lavoro in sua assenza, per cui sono responsabili della disciplina e del buon andamento del cantiere e curano che, al termine del lavoro giornaliero, i materiali, le macchine, le attrezzature siano, ove possibile, poste nei magazzini di cui detengono le chiavi.

Agli operai cui viene affidata la funzione di capisquadra e capi cantiere, verrà corrisposto un premio del 19% (diciannove per cento) in aggiunta alla retribuzione, da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza e indennità speciale, per tutto il periodo di tempo durante il quale espletano tali funzioni.

b) *Capi squadra occasionali.* — Per capo squadra occasionale si intende quel lavoratore adibito alla sorveglianza temporanea di un nucleo di almeno cinque operai.

Ad esso, in aggiunta alla corrispondente paga della qualifica ricoperta, verrà riconosciuto un premio pari al 10% (dieci per cento), da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza e indennità speciale.

c) *Operai comuni o manovali specializzati.* — E' considerato tale l'operaio che oltre ad eseguire lavori di fatica, coadiuva il muratore in lavori di rifinitura e precisamente: la frattazzatura, intonaci, foratura muri, tagliole per il passaggio degli impianti, murature di tasselli, di oggetti di ferro e di legno, sgombro e pulizia latrine, costruzione di tabelloni, ponteggio di servizio per cantieri, ecc. Può essere adibito alla stuccatura di muri a paramento a vista con la cazzuola e con ferro, in collaborazione con il maestro.

d) *Allievo muratore.* — All'operaio al quale viene riconosciuta la qualifica di « allievo muratore » sarà corrisposto lo stesso trattamento economico del manovale specializzato. Al termine della campagna, minimo sei mesi, l'allievo muratore che abbia svolto la sua attività in tale ruolo presso la stessa Impresa, sarà senz'altro considerato muratore qualificato o di seconda categoria.

e) *Manovale comune.* — Vale l'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Addetti ai lavori dell'armamento ferroviario:

a) *specializzato*: il capo squadra, il martellista, il motorista;

b) *qualificato*: l'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario in genere, alla vigilanza delle linee, ai passaggi a livello, ai magazzinetti di scorta; che

eseguisce la cernita e classificazione dei materiali, alla posa dei petardi;

c) *manovale*: l'operaio che senza avere la qualifica di specializzato viene esclusivamente adibito a lavori di diserbamento, carico e scarico di terra, ghiaia e pietrisco, trasporto di acqua e simili.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere o 48 ore settimanali.

Per i lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, vale l'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959. Per gli operai addetti ai lavori preparatori e complementari (esempio: capi squadra calcinaroli, ecc.) l'orario normale giornaliero può essere portato a 9 (nove) ore.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, sono applicati i minimi di paga base oraria di cui alle tabelle allegate, comprensive della indennità di caropane per lavori pesanti.

Si fa eccezione per i carpentieri e ferraioli, i cui minimi, riportati nella tabella di cui sopra, hanno vigore da oggi.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali da calcolarsi sulla paga base, sull'indennità di contingenza e sull'indennità speciale:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) — 9%

2) lavori su scale aeree tipo Porta — 25%

3) lavori in pozzi neri preesistenti — 50%

4) lavori per fognature nuove in galleria aventi sezioni non superiori a 1,50 m. — 6%

5) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti — 38%

6) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) — 26%

7) spurgo pozzi bianchi preesistenti con profondità di 3 m. — 40%

8) costruzione di pozzi a profondità:
   a) da m. 3½ a 10 — 20%
   b) oltre i 10 m. — 40%

9) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) — 10%

10) costruzione camini in muratura senza l'impiego dui ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore al basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso — 20%

11) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre — 15%

12) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario — 20%

13) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio — 18%

14) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe — 40%

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti — 20%

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento — da stabilirs

17) lavori in galleria, per il personale addetto:
   a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio — 30%
   b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione — 24%
   c) alle riparazioni o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie — 18%

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), un'ulteriore indennità del 7%.

18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti limitatamente agli operai addetti alla manovra dei metalli — 5%
19) lavori in cassoni ad aria compressa:
    - da m. 0 a 10 — da stabilirsi
    - da oltre m. 10 a 16 — da stabilirsi
    - da oltre m. 16 a 22 — da stabilirsi
    - oltre m. 22 — da stabilirsi
20) lavori per la formazione in opera di pali trivellati mediante l'uso di sonde meccaniche (per la sola manovalanza) — 12%

Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione fatta per quella relativa ai lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, non sono comulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

La indennità per lavori fuori zona prevista dall'articolo 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 viene corrisposta agli aventi diritto nella misura fissa giornaliera di L. 300, fermo il resto.

L'indennità per lavori fuori zona non compete agli operai dipendenti da Imprese esercenti l'attività di perforazione pozzi in quanto, per questi ultimi, tale indennità viene regolata ai sensi dell'art. 6.

Per l'armamento ferroviario, l'indennità di cantiere resta confermata nella percentuale del 4% così come prevista dal richiamato art. 24 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 6.

INDENNITÀ PERFORAZIONE POZZI

Stante le caratteristiche dell'attività di perforazione pozzi che comportano frequenti spostamenti degli operai oltre i confini del comune nel quale sono stati assunti con conseguenti difficoltà amministrative nel conteggio della retribuzione, si stabilisce che agli operai addetti a tali lavori, venga corrisposta, in sostituzione dell'indennità per lavori fuori zona (art. 24) una indennità pari al 6% (sei per cento) da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale, per ogni ora di effettivo lavoro prestato in zona e fuori zona.

Art. 7

PAGAMENTO DELLE FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

La percentuale di cui all'art. 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 da corrispondere ai lavoratori a titolo di pagamento delle ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, viene stabilita nella misura del 22,30% da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale.

La suddetta percentuale complessiva del 22,30 per cento risulta così composta:

10% gratifica natalizia;

6,70% festività nazionali e infrasettimanali;

5,60% ferie.

L'importo delle percentuali suddette spettanti ai lavoratori dovrà essere accantonato mediante versamenti posticipati mensili da parte delle Ditte alla Banca Nazionale del Lavoro, la quale provvederà ad effettuare il pagamento delle somme così versate ed individualmente accantonate ed accreditate ai lavoratori in base alle norme contenute nella Convenzione bancaria stipulata fra la Banca Nazionale del Lavoro, il Collegio Costruttori Edili e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di rilasciare ai lavoratori licenziati ed all'atto del licenziamento un documento dal quale risultino i versamenti effettuati a loro nome.

I datori di lavoro dovranno tenere per ciascun operaio una schedina da compilarsi in duplice copia sulla quale segneranno ad ogni periodo di paga gli importi accantonati. Una copia di tale schedina verrà consegnata all'atto del licenziamento al lavoratore e sarà da questo utilizzata per riscuotere quanto a lui spettante.

Art. 8.

MUTAMENTO DI MANSIONI

Il lavoratore conserverà la qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro all'atto della conferma effettuata a sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, salvo nell'ipotesi di mutamento di mansioni (art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959) regolarmente riconosciuto dal datore di lavoro e non potrà rivendicare qualifiche superiori al termine del rapporto di lavoro.

Art. 9.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 viene determinata nella misura dell'8% (otto per cento) da calcolarsi sulla paga base e indennità di contingenza.

Art. 10.

ATTREZZI DI LAVORO

Il muratore specializzato o qualificato deve essere munito di martello, martellina, cazzuola, scalpello e piombo.

Art. 11

SCUOLE

La percentuale di cui all'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 viene fissata in ragione del 0,44% da calcolarsi sulla retribuzione globale comprensiva del 16,70% relativo alla gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali ed esclusione del 5,60% per ferie non godute.

Dichiarazioni di parti a verbale

Dichiarazione di parte industriale:

Il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Modena conferma di volere portare a trattativa la diminuzione del contributo scuola allorquando verranno esaminati gli argomenti di cui all'accordo stipulato in Modena il 23 aprile 1960.

Dichiarazione di parte operaia:

La F.I.L.L.E.A. dichiara:

1) con nota del 18 febbraio 1960 si convenne di demandare la soluzione di alcuni punti controversi (Cassa edili e Scuola edili) alle Associazioni Nazionali. In sede nazionale è avvenuto l'incontro e il Collegio Costruttori Edili che aveva sollevata la revisione del contributo per le scuole, ebbe anche motivo di ritenere chiuso e definito il caso in quanto non ritenne evidentemente opportuno discuterlo in tale occasione:

2) inoltre vi è da rilevare che il Contratto nazionale non solleva questioni di revisione quando provincialmente la materia è definita e comunque infine non è incluso negli argomenti trattabili in sede provinciale.

Art. 12.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

a) I lavoratori che pernottano fuori residenza e che prestano la loro attività nel settore dell'edilizia ad un'altitudine superiore ai m. 1500, avranno diritto all'alloggio ed al vitto gratuito da parte dell'impresa (compreso la fornitura di un pagliariccio) oppure ad una indennità giornaliera di L. 100

Ai detti lavoratori non competerà quanto sopra qualora l'impresa disponga per il loro trasporto da e per il cantiere.

b) I lavoratori che pernottano nella loro residenza ed hanno lavorato ad una altitudine superiore ai 1500 metri percepiranno una maggiorazione del 10% sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale.

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA BASE

OPERAI ADDETTI INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI

	ETÀ: ANNI			
	Sup 20	18-20	16-18	—16
Operaio specializzato	186,83	181,60	160,93	
Operaio qualificato	166,94	162,12	142,50	118,07
Manovale specializzato	150,29	140,34	111,03	87,73
Manovale comune	140,50	131,37	104,56	80,84
Carpentieri e ferraioli				
Operaio specializzato	191,42	—	—	—
Operaio qualificato .	170,74	—	—	—
Manovale specializzato	150,29	—	—	—
Manovale comune	144,20	—	—	—
Perforatori pozzi				
Capo squadra .	191,42	—	—	—
Manovale comune	144,20	138,06	104.56	80,84
Armamento ferroviario				
Martellista .	191,42	—	—	—
Armatore . . .	170,74	—	—	—
Manovale . .	142,55	131,87	104,56	80,84

ALLEGATO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 22 GIUGNO 1956 DELL'ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DELLE MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DI MODENA E PROVINCIA

Art. 1.

In esecuzione dell'art. 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 5 dicembre 1952, e dell'art. 10 del Contratto integrativo al detto contratto nazionale stipulato il 28 luglio 1955, ad iniziativa dei comparenti che dichiarano di agire per conto delle Organizzazioni sindacali su indicate, viene con l'atto presente istituito il « Centro per la formazione delle maestranze edili ed affini di Modena e Provincia » retta dall'unico statuto che, elaborato dalla Commissione nominata dalle Organizzazioni sindacali predette, letto ai comparenti ed approvato viene allegato al presente atto sotto la lettera « A » quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

A cura del Consiglio di amministrazione che sarà nominato, saranno al più presto iniziate e svolte le pratiche necessarie e opportune al fine di ottenere, con la erezione in Ente morale, la personalità giuridica del « Centro » ai sensi e per gli effetti di legge.

Art. 3.

Vengono nominati a comporre il primo Consiglio di amministrazione che dura in carica fino al 31 dicembre 1958, i signori:

1) Neri ing. Silvio;

2) Brighenti ing. Giulio;

3) Salvi cav. Olindo;

4) Schianchi geom. Dino;

5) Botti Alfonso;

6) Frigeri geom. Mario:

per l'Associazione dei Costruttori della provincia di Modena.

1) Martinelli Cesare;

2) Lanzi Franco;

3) Berselli Romeo;

4) Baldini dott. Gianfranco;

5) Baldi Mario;

6) Venturelli Vincenzo;

in rappresentanza delle Organizzazioni dei Lavoratori Edili per ognuno specificata.

Art. 4.

Vengono nominati a comporre il Collegio sindacale i signori:

1) Zanetti rag. Carlo;

2) Mum rag. Riccardo;

sindaci effettivi designati dall'Associazione Costruttori Edili;

3) Tioli rag. Luigi, sindaco effettivo, nominato dalle Organizzazioni sindacali dei laovratori;

4) Nicolini rag. Giuseppe, sindaco supplente, designato dal Collegio dei Costruttori Edili;

5) Pirondini Alfredo, sindaco supplente designato dalle Organizzazioni sindacali.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad apportare allo Statuto del « Centro » le modificazioni necessarie che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità per adattarne le clausole alle norme di legge da osservarsi per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del « Centro ».

STATUTO

Dell'Istituto per la formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Modena e Provincia.

DENOMINAZIONE - SCOPI E SEDE DELL'ISTITUTO

Art. 1.

L'Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della provincia di Modena di affinare e perfezionare le capacità tecniche e culturali delle maestranze edili e di migliorare od aumentare il loro rendimento nella produzione. Esso si propone di conseguire tale scopo mediante l'istruzione e la organizzazione di scuole professionali.

Le modalità di funzionamento delle scuole saranno determinate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con apposito regolamento.

L'Istituto provvede ai suoi scopi:

a) con fondi provenienti dal versamento di una aliquota sui salari corrisposti agli operai dipendenti dai costruttori edili svolgenti attività nella provincia di Modena nella misura prevista dall'art. 10 del Contratto integrativo provinciale al Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 per gli operai edili della provincia di Modena e sue eventuali modificazioni;

b) con fondi forniti eventualmente da enti, società, industrie e privati cittadini che desiderano aiutare il raggiungimento delle finalità che il « Centro » si prefigge;

c) con i finanziamenti e le sovvenzioni nonchè le indennità per gli allievi previste dalle leggi concernenti la formazione professionale dei lavoratori.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Modena.

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito da beni immobili urbani e rustici; titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da altri capitali fruttiferi e da mobili in genere.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 4.

L'Amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto di dodici consiglieri, dei quali sei nominati dal Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Modena, quale sezione dell'Associazione degli Industriali, e gli altri sei nominati dalle Organizzazioni dei Lavoratori di Modena.

Il Consiglio di amministrazione nella adunanza di insediamento nomina il Presidente nella persona di uno dei sei membri designati dal Collegio dei Costruttori ed il Vice Presidente nella persona di uno dei sei membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori suddette.

Le votazioni per tale nomina si fanno a voti segreti.

In caso di parità vengono ripetute per appello nominale; in caso ancora di parità è proclamato Presidente chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei membri nominati dal Collegio Costruttori ed è proclamato Vice Presidente chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori edili.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, dura in carica due anni. Il Presidente, il Vice Presidente, e gli altri Consiglieri possono essere confermati senza interruzione.

I Consiglieri si intendono senz'altro confermati qualora non siano fatte nomine diverse almeno quindici giorni prima della scadenza del biennio di carica.

Alle vacanze che accadono fuori dalle scadenze ordinarie si provvedere mediante nomina straordinaria.

Analogamente si può provvedere da parte dell'Organizzazione cui spetta la nomina, per le sostituzioni di

uno o più membri del Consiglio di amministrazione che non siano intervenuti a tre adunanze consecutive del Consiglio stesso.

Chi surroga un membro cessato dalla carica anzi tempo stà in carica solo per quanto vi sarebbe rimasto il predecessore.

Art. 6.

In caso di assenza e di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione, su designazione delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nomina un Direttore al di fuori del Consiglio stesso.

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie hanno luogo una volta al mese; le straordinarie ogni qualvolta la ritenga opportuno il Presidente e ne facciano richiesta al Presidente almeno sei membri del Consiglio di amministrazione oppure il Collegio sindacale. La convocazione è fatta dal Presidente normalmente a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi, salvo casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della data di adunanza, con specificazione degli oggetti dell'ordine del giorno.

Art. 9.

Le adunanza del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a senso dell'art. 6 del presente statuto.

L'adunanza di   è presieduta, prima della nomina del Presidente, dal Consigliere più anziano di età fra quelli nominati dal Collegio costruttori.

Art. 10.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno sei membri del Consiglio.

Le deliberazioni di questa debbono essere prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti, fatta eccezione per le deliberazioni relative all'oggetto di cui alla lettera *h*) dell'art. 12, per le quali è necessario i' voto favorevole dei quattro quinti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale, salvo che il presente statuto disponga od il Consiglio di amministrazione deliberi che siano fatte a voti segreti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni per appello nominale prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Tale prevalenza è esclusa nelle votazioni per la nomina del terzo liquidatore di cui all'art. 24 del presente statuto, e qualora si tratti di deliberare circa la istituzione di nuovi corsi di istrazione.

In questo secondo caso, qualora non si raggiunga maggioranza, il Consiglio demanderà al Presidente di studiare una soluzione conciliativa da proporre nella successiva adunanza del Consiglio stesso.

In caso di parità delle votazioni a voti segreti, le votazioni debbono essere ripetute in ogni caso per appello nominale.

Art. 11.

Il Segretario nominato dal Consiglio ai sensi del successivo art. 12 redige i verbali delle adunanze, che debbono essere sottoscritti da tutti i membri del Consiglio intervenuti.

Qualora alcuni di questi si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede alla ordinaria gestione dell'Istituto ed al suo regolare funzionamento;

b) delibera i bilanci di previsione ed i conti consuntivi;

c) delibera le modalità di erogazione delle rendite;

d) delibera le destinazioni al fondo di riserva ordinaria di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 17 del predetto statuto;

e) delibera le eventuali istituzioni di un fondo di riserva straordinario;

f) delibera sugli investimenti delle riserve;

g) delibera la istituzione di nuove scuole professionali determinandone con apposito regolamento le modalità di funzionamento;

h) promuove ove lo ritenga necessario ed opportuno le modificazioni dello statuto;

i) delibera i regolamenti di amministrazione, di servizi interni e per il personale e le eventuali modifiche di essi nonchè del regolamento delle scuole;

l) determina le eventuali indennità da assegnarsi ai membri del Consiglio;

m) nomina determinandone i compensi, sospende e licenzia gli impiegati e i salariati;

n) nomina, nella prima adunanza di ogni biennio di carica, fra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente ed altresì un Segretario del Consiglio che può anche essere una persona estranea al Consiglio stesso;

o) nomina se lo crede opportuno, fra i propri membri, esclusi il Presidente ed il Vice Presidente, un Consigliere economo, con mansioni da precisarsi nel regolamento;

p) allorchè si verifichi uno dei fatti previsti nel primo comma dell'art. 23 del presente statuto, la presentazione dell'istanza per la dichiarazione di estinzione dell'Istituto designando i liquidatori, e determinando gli scopi ai quali dovranno essere devoluti i beni

dell'Istituto che resteranno dopo esaurita la liquidazione:

q) delibera, in genere, su tutti gli affari dell'Istituto.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Art. 13.

Spetta al Presidente dell'Istituto:

a) di rappresentare legalmente l'Istituto anche in giudizio;

b) di presiedere il Consiglio di amministrazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dallo stesso;

c) di sospendere per gravi motivi gli impiegati ed i salariati, e di prendere in casi di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dalla necessità, anche su materia di competenza del Consiglio, salvo chiedere la ratifica del Consiglio stesso, da convocarsi, ove non resti giustificato impedimento, entro quindici giorni;

d) di firmare i mandati di riscossione e di pagamento, con firma congiunta al Vice Presidente.

ATTRIBUZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Art. 14.

Spetta al Vice Presidente di sostituire il Presidente quando questi ne dia il mandato, in caso di propria assenza od impedimento.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio col primo gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il primo esercizio finanziario avrà termine col 31 dicembre 1957 (cinquantasette).

Art. 16.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre precedente l'inizio dell'esercizio, il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il trenta settembre successivo al termine dell'esercizio.

Art. 17

Sarà istituito un fondo di riserva ordinario formato da:

a) almeno il 5% delle entrate ordinarie di ciascun esercizio;

b) gli avanzi o parti di avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali e destinati dal Consiglio di amministrazione a tale fondo;

c) gli interessi del fondo stesso.

Le destinazioni a fondo di riserva ordinaria per i titoli predetti saranno sospesi qualora il fondo abbia raggiunto un ammontare pari a quello preventivato per il fabbisogno dell'esercizio successivo, e saranno riprese qualora il fondo stesso risulti inferiore a tale ammontare.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione potrà deliberare la istituzione di un fondo di riserva straordinario, determinandone i limiti ed ogni modalità.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, designati uno dal Collegio Costruttori, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori edili, il terzo dal Collegio costruttori e dalle Organizzazioni dei lavoratori edili insieme o in mancanza di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Modena e di due sindaci supplenti designati uno dal Collegio Costruttori, e l'altro dalle Organizzazioni dei lavoratori edili.

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati e si intendono riconfermati per eguale periodo qualora non siano fatte designazioni diverse almeno quindici giorni prima della scadenza del biennio di carica.

I compensi da corrispondersi ai Sindaci sono deliberati dal Consiglio di amministrazione col bilancio preventivo.

Art. 20.

I Sindaci sia effettivi che supplenti hanno facoltà di provvedere in ogni momento, sia collegialmente che individualmente all'esame dei registri e degli atti dell'Istituto, dei documenti di cassa e al riscontro del contenente e degli altri valori in cassa depositati.

I Sindaci possono essere invitati ad intervenire alla adunanza del Consiglio di amministrazione. Essi debbono essere convocati per l'esame del bilancio consuntivo almeno venti giorni prima della deliberazione degli stessi e raffrontare le risultanze del bilancio con quelle dei registri, atti e documenti dell'Istituto debbono redigere apposita relazione da presentare al Consiglio di amministrazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per la deliberazione del bilancio.

Il bilancio preventivo è a disposizione dei Sindaci in qualunque momento.

EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 21

Le rendite dell'Istituto salvo quanto disposto dal precedente art. 17 per la costituzione del fondo di riserva ordinario e salvo l'eventuale istituzione di un fondo di riserva straordinario e relativa destinazione, debbono essere interamente devolute per il raggiungi-

mento degli scopi dell'Istituto indicati nell'art. 1 del presente statuto.

Art. 22.

Le modalità di erogazione delle rendite sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

INZIONE DELL'ISTITUTO
DESTINAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23.

L'Istituto si estingue:

a) nel caso che gli scopi siano esauriti;

b) nel caso che gli scopi siano ritenuti impossibili;

c) nel caso che gli scopi siano divenuti di scarsa utilità;

d) nel caso che il patrimonio sia divenuto insufficiente.

Verificandosi uno dei fatti predetti, il Consiglio di amministrazione deve deliberare la presentazione e la istanza per la dichiarazione di estinzione dell'Istituto ai sensi del terzo comma dell'art. 27 del Codice civile.

Art. 24.

I liquidatori nominati dal Consiglio di amministrazione in numero di tre, dei quali uno scelto fra i membri del Consiglio stesso designati dal Collegio Costruttori, uno scelto fra gli altri membri del Consiglio, ed il terzo nella persona di un professionista del ramo.

In caso di parità nelle votazioni, per la nomina del terzo liquidatore, essendo esclusa a norma del quarto comma dell'art. 10 la prevalenza del voto del Presidente la nomina stessa sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Modena

Art. 25.

I beni dell'Istituto che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti agli scopi di pubblica utilità e di beneficenza per le categorie di lavoratori interessate, che saranno determinati dal Consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia.

Visti l'accordo la tabella e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 25 SETTEMBRE 1959 MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PROVINCIALE 1 SETTEMBRE 1959 DELLA PROVINCIA DI POTENZA

In Potenza, addì 25 settembre 1959,

tra

'Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza, rapresentata, per delega del suo Presidente lott. *Eduardo Saraceno,* dal Direttore dell'Associazione medesima, sig. *Raffaele Buccieri*;

la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno Fe.N.E.A.L. Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno, rappresentata dall'avv. *Antonio Sarli* della Segreteria Nazionale della Fe.N.E.A.L. e dal prof. *Angelo Pastore* nella sua qualità di Segretario della Camera Sindacale Provinciale di Potenza aderente alla U.I.L.;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini F.I.L.C.A. Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Michele Caputo*, assistito dal comm. *Domenico Montesano* nella sua qualità di Segretario responsabile della Unione Sindacale Provinciale di Potenza aderente alla C.I.S.L., con la partecipazione del sig. *Michele Blasi* addetto all'Ufficio Sindacale dell'Unione stessa;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia ed Industrie Affini F.I.L.L.E.A Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Michele Fortannascere,* con la partecipazione del sig. *Antonio Lo Giudice* Segretario Provinciale della Camera del Lavoro di Potenza;

premesso che in data 1° settembre 1959 fu stipulato il « Verbale di Ricognizione e Norme Integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 luglio 1959 in vigore dal 1° gennaio 1960 per gli Operai Addetti alle Industrie Edilizie ed Affini della Provincia di Potenza », e considerato che le norme contenute nell'articolo 7 del verbale medesimo « Trattamento Economico per Ferie, Gratifica Natalizia, Festività e Modalità di Attuazione », in vista della costituzione della Cassa Edile, non rispondono alle esigenze prospettate dai lavoratori e dai datori di lavoro, ai fini della funzionalità di tale nuovo organismo, convengono di modificare il detto art. 7 come appresso:

« Il Tratamento Economico Spettante agli Operai per Ferie, Gratifica Natalizia e Festività di cui all'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,80% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza e sulla indennità speciale (compreso, per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo) ».

La suddetta percentuale complessiva del 21,80 % risulta così composta:

gratifica natalizia	9,75 %
ferie	5,45 %
festività nazionali ed infrasettimanali	6,60 %
Totale	21,80 %

Dell'importo della percentuale suddetta spettante ai lavoratori, il 40 % di essa dovrà essere accantonata mediante versamenti posticipati mensili da parte delle Ditte alla Cassa Edile della Provincia di Potenza la quale provvederà ad accreditare ai lavoratori interessati, in singoli conti individuali, le somme versate dai datori di lavoro.

Con accordi diretti tra azienda e lavoratori potrà essere stabilito un versamento anche superiore al 40 % della percentuale del 21,80 % spettante ai lavoratori fino a raggiungere l'intero importo di essa.

Allegato

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 10 SETTEMBRE 1959 DELLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Addì 10 del mese di settembre 1959 in Potenza,

Nel reciprovo affidamento di realizzare una sempre più stretta collaborazione tra imprese e lavoratori per la provincia di Potenza convengono di costituire con il presente accordo la « Cassa Edile della Provincia di Potenza » secondo l'allegato statuto che ne determina gli scopi e ne regola l'attività ed il funzionamento, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini stipulato in data 24 luglio 1959 ed all'art. 10 del contratto provinciale integrativo stipulato in data 1° settembre 1959.

In relazione a ciò, l'art. 10 del Contratto integrativo di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini della Provincia di Potenza viene integrato dal seguente comma:

« per ogni versamento ritardato, della percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali che del contributo paritetico, l'Impresa è tenuta a corrispondere alla Cassa l'interesse di mora del 5 % ».

STATUTO

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli articoli 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed all'art. 10 del contratto provinciale integrativo 1° settembre 1959, è costituita in Potenza, a decorrere dal 1° gennaio 1960, la « Cassa Edile della Provincia di Potenza ».

Art. 2.

SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Potenza, presso l'Associazione degli Industriali della Porvincia di Potenza, ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affini nel territorio della Provincia di Potenza.
La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.
Per quanto riguarda le assistenze ed i Servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi e concordati di lavoro, dalle Organizzazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera;

b) amministrare la percentuale per gratifica natalizia e ferie;

c) svolgere ogni forma di previdenza, e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle Organizzazioni predette;

d) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.

Art. 5.

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa agli effetti del presente Statuto tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto e prestano servizio nel territorio della provincia di Potenza.

Art. 6.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi o concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata nell'art. 5;

b) espatrio dell'iscritto;

c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

Art. 7.

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati fra le rispettive Organizzazioni.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia e ferie che deve affluire alla Cassa, nonchè dei contributi e delle quote, di cui sopra, posti a suo carico e trattenute sulla retribuzione degli operai.
Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

Art. 8.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI - MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

La gestione dei contributi, del « Fondo per gratifica natalizia e ferie » e di quant'altro previsto dall'art. 4, nonchè l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali risultano regolarmente versati sia i contributi di cui all'art. 4 lettera *a*) che la percentuale di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

Art. 9.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) *Composizione*. — La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di sedici membri designati.

n. 8 dell'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della provincia di Potenza;

n. 8 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro, salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive Federazioni Nazionali.

Il Consiglio di Amministrazione elegge presidente uno dei consiglieri designati dalla predetta Associazione degli Industriali, Sezioni Edili, proposto dagli stessi; e vicepresidente uno di parte operaia, proposto dagli stessi.

Il presidente e il vice-presidente costituiscono il comitato di presidenza.

b) Durata dell'incarico. — I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà all'Associazione e alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmnte cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Norma transitoria: Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 dicembre 1961.

c) Gratuità delle cariche. — Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro ai componenti il comitato di presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Consiglio di Amministrazione.

d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. — Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;

promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per le categorie edili.

e) Convocazioni. — Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesta da almeno tre membri del Consiglio o dal presidente o dal vice presidente o dal collegio dei sindaci.

La Convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il segretario.

f) Deliberazioni. — Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10.

IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lettera *b*).

Spetta al presidente della Cassa di:

rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;

il presidente ha la firma sociale;

promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;

sovraintendere, di concerto col vice-presidente, alla applicazione del presente Statuto;

dare esecuzione, di concerto col vice-presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

decidere di concerto col vice presidente circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 11

VICE PRESIDENTE

Il vice presidente della Cassa durerà in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lettera *b*.

Spetta al vice presidente:

sovraintendere, di concerto col presidente, all'applicazione del presente statuto;

dare esecuzione, di concerto col presidente alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

decidere, di concerto col presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il vice presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 12.

COLLEGIO DEI SINDACI

a) *Composizione.* — Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dall'Associazione degli industriali, Sezione edili, della provincia di Potenza, uno dai Sindacati operai edili della provincia di Potenza e uno, che ne è il Presidente, di comune accordo dalle predette Organizzazioni.

Le Organizzazioni stipulati designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriali ed uno di parti operaia), destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore.

b) *Durata.* — I sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

c) *Compensi.* — Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio.

d) *Attribuzioni.* — I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di amministrazione le eventuali irregorità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente del Consiglio dei sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13.

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Consiglio di amministrazione nomina un direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione stesso.

Il Consiglio di amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di direttore.

L'assunzione dell'altro personale della Cassa è fatta dal Consiglio di amministrazione, udito il parere del direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente dalla Cassa verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Art. 14.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dalle somme che, per qualsiasi titolo, previe occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 15.

RENDITE

Le rendite della Cassa sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera *a)* dell'art. 4, dedotta una percentuale del 10% da accantonare a fondo di riserva:

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia e ferie;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita nell'atto costitutivo della Cassa;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia e ferie;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

Art. 16.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella cui alla lettera *d*).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal direttore e firmata dal presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsiasi titolo o casuale deve essere effettuato con firma del presidente o di chi lo sostituisce.

Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il presidente o il vice presidente ai sensi degli articoli 10 e 11 uu. cc. del presente Statuto, devono essere munite di speciale delega scritta.

Art. 17.

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° gennaio e terminano al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, di cui all'art. 4, con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro i tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo di ogni anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono, inoltre entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni interessate, accompagnati dalla relazione del presidente della Cassa e da quella dei sindaci.

I bilanci consutivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente, quelli preventivi devono contenere una sufficiente, esatta previsione delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 18.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina dei sei liquidatori, dei quali tre nominati dall'Organizzazione di parte industriale e tre dalle Organizzazioni di parte operaia in ragione di uno per ciascuna; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Potenza.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Potenza, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 19.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio della Cassa, sentito il parere delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 20.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 2 APRILE 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI DI RIMINI E CIRCONDARIO

In Rimini, addì 2 aprile 1960, in relazione all'art. 68 del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli appartenenti alla edilizia e affini del 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960,

tra

il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI DI RIMINI E CIRCONDARIO, rappresentato dal Presidente geom. *Lami Ferruccio*, assistito dal sig. *Martelli Giuseppe* e dal sig. *Spazi Gino* dell'Ufficio Sindacale dell'Associazione Industriali;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELLA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI F.I.L.L.E.A. SINDACATO CIRCONDARIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI RIMINI, rappresentata dal sig. *Arcangeli Alfredo;*

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUTTORI ED AFFINI F.I.L.C.A SINDACATO CIRCONDARIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI RIMINI, representata dal sig. *Gulminelli Francesco;*

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI E AFFINI F.E.N.E.A. SINDACATO CIRCONDARIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI DI RIMINI, rappresentata dal sig. *Bellini Giuseppe;*

viene stipulato il seguente integrativo circondariale con la stessa durata ed efficacia del Contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal 1° gennaio 1960. Il presente integrativo è valido per tutto il territorio del Circondario riminese.

Art. 1.

CATEGORIE E QUALIFICHE
(v. art. 5 del Contratto nazionale)

Ad integrazione delle qualifiche previste dal Contratto nazionale — che si intendono qui riportate — in considerazione della situazione obbietiva locale preesistente, viene stabilito:

Capisquadra. — Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Contratto nazionale per quanto riguarda i capi squadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie, per capi squadra si intendono anche quegli operai che — a qualunque categoria appartengano — guidano il lavoro di un gruppo di lavoratori. Oltre alla paga della categoria alla quale appartengono, ai capi squadra verrà corrisposta una maggiorazione dell'11,20% (undici virgola venti per cento), da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona più contingenza e indennità speciale, percepito durante il periodo in cui hanno svolto tali mansioni. L'inizio e la fine dell'incarico debbono essere espressamente notificati all'interessato mediante comunicazione scritta della Ditta.

Operai specializzati. — Autista meccanico: fra gli operai specializzati si intendono compresi gli autisti meccanici in possesso di patente di terzo grado, capaci di smontare e rimontare il motore con la sostituzione di pezzi di ricambio e di provvedere alla manutenzione dell'automezzo.

Muratore di prima categoria. — La categoria di muratore di prima — come intermedia fra l'operaio qualificato e l'operaio specializzato — viene confermata. A tale categoria appartengono quei muratori capaci di eseguire almeno uno dei lavori attribuiti, per contratto nazionale, all'operaio specializzato.

(Vedi « chiarimento a verbale » in calce al presente articolo).

Rimangono consolidate in cifra le maggiorazioni orarie previste per il muratore di prima categoria che sono le seguenti:

Superiore ai 20 anni	L.	5,05
Tra i 18 e i 20 anni	»	4,29
Tra i 16 e i 18 anni	»	4,23

Operai qualificati:

Autista conducente. Fra gli operai qualificati si intendono compresi gli autisti conducenti di automezzo in possesso della patente, i quali provvedono alla ordinaria manutenzione del mezzo meccanico loro affidato.

Ferraiolo. Sono pure compresi fra gli operai qualificati i ferraioli capaci di eseguire e mettere in opera armature in ferro per opere in cemento armato di limitata importanza, nervature semplici e comuni, cordoli, pilastri e solai misti.

Chiarimento a verbale

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori fanno osservare che l'attuale classificazione del muratore di prima categoria non rispecchia sempre fedelmente la effettiva mansione svolta dal lavoratore nel cantiere, dando luogo ad inquadramento inferiore.

I datori di lavoro accogliendo la proposta dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dichiarano di includere negli specializzati quei muratori di prima categoria capaci di eseguire a regola d'arte almeno i seguenti lavori previsti dal contratto nazionale per il muratore specializzato: cornici, paramenti e messa in opera di pietre ornamentali.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

(vedi art. 7 del Contratto nazionale di categoria)

L'orario di lavoro normale dell'annata, viene fissato come segue:

gennaio, febbraio, novembre e dicembre: quarantadue ore settimanali (sette ore giornaliere);

marzo, aprile settembre ed ottobre: quarantotto ore settimanali (otto ore giornaliere),

maggio, giugno, luglio e agosto: cinquantaquattro ore settimanali (nove ore giornaliere).

Le ore eseguite oltre gli orari suddetti verranno considerate straordinarie ad eccezione di quelle a recupero di cui all'art. 13 del Contratto nazionale di categoria.

Per l'orario di lavoro degli autisti meccanici, autisti conducenti e di tutto il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, si fa riferimento alle norme vigenti in materia per gli addetti ai lavori discontinui ed all'art. 8 del Contratto nazionale.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

(vedi art. 23 del Contratto nazionale di categoria)

Saranno considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con le maggiorazioni sulla retribuzione globale (minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza più indennità speciale) a fianco di ciascuno indicate, i seguenti:

a) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) maggiorazione del 20%;

b) lavori su scale aeree tipo Porta: maggiorazione 15%;

c) lavori in pozzi neri preesistenti: maggiorazione 35%;

d) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti: maggiorazione 25%;

e) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare coi piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai 12 cent.):

se la ditta fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 10%;

se la ditta non fornisce gli stivaloni: maggiorazione del 35%;

f) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai tre metri:

da metri 3 a metri 10: maggiorazione del 15%;

da metri 10 a metri 15: maggiorazione del 20%;

da metri 15 a metri 20: maggiorazione del 25%;

oltre i 20 metri: maggiorazione del 32%;

g) costruzione di pozzi a profondità superiore ai metri 3,50:

da metri 3 e cent. 50 a metri 10: maggiorazione del 15%;

da metri 10 a metri 15: maggiorazione del 20%;

da metri 15 a metri 20: maggiorazione del 25%;

oltre i metri 20: maggiorazione del 32%;

h) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando la lavorazione continui oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora): maggiorazione del 10%;

i) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopra mano, ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso: maggiorazione del 20%;

l) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio: maggiorazione del 12%;

m) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: maggiorazione del 10%;

n) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni del luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: la maggiorazione spettante a tali operai è la stessa che viene corrisposta a titolo di « nocività » agli operai dipendenti dall'azienda in cui si svolge il lavoro.

Per i lavori in galleria e per i cassoni ad aria compressa, dato che nella zona non si prevedono lavori del genere, le percentuali di maggiorazione verranno definite caso per caso.

Per demolizione di strutture pericolanti che presentino particolari rischi ed ove il lavoratore si trovi in condizioni di non essere sufficientemente protetto, la maggiorazione verrà concordata caso per caso, fra le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O ZONE MALARICHE

(vedi art. 26 del Contratto nazionale di lavoro)

Per i lavori che si svolgono oltre i 1000 metri di altitudine, se l'operaio è costretto a pernottare in baracche del cantiere, avrà diritto ad una maggiorazione del 10% da conteggiarsi sul minimo nazionale di paga base per la sesta zona più indennità di contingenza e indennità speciale.

Nessuna maggiorazione compete agli operai che risiedono sul posto. Non si stabiliscono percentuali per zone malariche non esistendone nella zona.

Art. 5.

SOSTE DI LAVORO

(vedi art. 10 del Contratto nazionale di lavoro)

Si chiarisce che in caso di interruzione di lavoro, che superi nel suo complesso, i trenta minuti nella giornata, non spetta al lavoratore alcuna retribuzione per il periodo di attesa volontaria.

Art. 6.

RIDUZIONE DI LAVORO E TURNI

(vedi art. 12 del Contratto nazionale di lavoro)

In caso che venga concordata la esecuzione di turni, rimane inteso che la durata del turno coinciderà col periodo di paga in uso presso l'azienda.

Art. 7

LAVORI FUORI ZONA

(vedi art. 24 del Contratto nazionale di lavoro)

L'indennità di lavori fuori zona è fissata nella misura del 18% (diciotto per cento) della retribuzione (minimo nazionale di paga base per la sesta zona, più indennità di contingenza, più indennità speciale).

Art. 8.

CONGEDO MATRIMONIALE

(vedi art. 39 del Contratto nazionale di lavoro)

Si chiarisce che l'ammontare corrispondente al periodo di congedo matrimoniale retributivo deve essere anticipato dal datore di lavoro al lavoratore, per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Art. 9.

MALATTIA ED INFORTUNIO

(vedi artt. 35 e 36 del Contratto nazionale di lavoro)

Il diritto alla conservazione del posto all'operaio ammalato od infortunato assunto per un determinato cantiere, cessa con la ultimazione dei lavori e conseguente chiusura del cantiere a meno che non esistano, nelle vicinanze altri cantieri della stessa ditta.

Art 10.

ASSENZE

(vedi art. 41 del Contratto nazionale di lavoro)

Si conviene che l'importo delle multe sarà devoluto a favore dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie.

Art. 11.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

(vedi art. 34 del Contratto nazionale di lavoro)

La misura percentuale complessiva — da conteggiarsi sugli elementi e con le modalità previste dall'art. 34 del Contratto nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 — per corrispondere agli operai il trattamento di ferie, gratifica natalizia e festività (ivi comprese le ricorrenze festive cadenti di domenica in conformità alle disposizioni della legge del 31 marzo 1954, n. 90) è stabilita nella misura del 21,90% (ventuno virgola novanta per cento) e risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,80%
Festività nazionali e infrasettimanali	5,90%
Ferie	5,50%
Ricorrenze festive cadenti di domenica	0,70%
Totale trattamento per ferie, gratifica natalizia e festività	21,90%

Detta percentuale del 21,90% sarà versata dalle aziende per ogni successivo periodo di paga alla Cassa edili il cui accordo istitutivo e Statuto allegati, fanno parte integrante del presente integrativo.

Si chiarisce che, in caso di sospensione di lavoro determinata da causa di forza maggiore (cause metereologiche in genere, alluvioni, incendi, terremoti, ecc.) che dia luogo alla integrazione salariale, l'operaio rimane compensato con l'applicazione della percentuale del 21,90% all'importo della integrazione salariale corrisposta dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La somma relativa al 21,90% dovrà essere sempre versata alla Cassa edili da parte della Ditta.

In caso di malattia od infortunio la percentuale del 21,90% che compete all'operaio durante la malattia o l'infortunio, sarà compensata in base all'orario di lavoro più elevato eseguito dagli altri operai della medesima categoria che in quel periodo hanno lavorato nello stesso cantiere, dedotte le eventuali aliquote corrisposte all'ammalato o all'infortunato, per tale titolo, dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie o dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Detta percentuale verrà sempre versata alla Cassa edili da parte della Ditta.

Art. 12.

CONSERVAZIONE UTENSILI

(vedi art. 45 del Contratto nazionale di lavoro)

Si prevìsa che ogni impresa è obbligata a fornire agli operai tutti gli utensili ed il materiale occorrente in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Art. 13.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

(vedi art. 51 del Contratto nazionale di lavoro);

All'operaio licenziato non ai sensi della seconda parte dell'art. 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, l'indennità di licenziamento verrà conteggiata come segue:

sei giornate annue (quarantotto ore) di retribuzione per l'anzianità maturata fino al 31 gennaio 1950;

sette giornate e mezzo annue (sessanta ore) di retribuzione per l'anzianità maturata dal 1° febbraio 1950 al 30 settembre 1957;

nove giornate annue (settantadue ore) di retribuzione per l'anzianità maturata successivamente al 1° ottobre 1957.

Art. 14.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

(vedi art. 52 del Contratto nazionale di lavoro)

Le parti concordano che anche per l'anzianità da otto mesi a sei anni di cui alle lettere *A*) e *B*) dell'articolo 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 la liquidazione ai dimissionari verrà corrisposta nella misura del 90% (novanta per cento).

Art. 15.

INDENNITÀ SPECIALE

(vedi art. 15 del Contratto nazionale di lavoro)

L'indennità speciale di cui all'art. 51 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1954 ed all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, è fissata nella misura dell'8,66% (otto virgola sessantasei per cento).

Il pagamento di detta indennità verrà effettuato ad ogni periodo di paga.

Art. 16.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

(vedi art. 60 del Contratto nazionale di lavoro)

In relazione all'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1954, per quanto concerne la « durata del tirocinio » si conviene che per coloro che sono in possesso di licenza o diploma di scuole edili di qualificazione istituite dalla categoria o di altre riconosciute equipollenti dalle Associazioni sindacali di categoria, il periodo di apprendistato viene ridotto a 18 mesi.

In relazione all'ultimo capoverso del punto *C*) dell'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro predetto, si precisa che il capolavoro verrà eseguito presso le imprese edili che verranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti o presso una scuola di qualificazione di categoria della zona.

Art. 17

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

(vedi art. 61 del Contratto nazionale di lavoro)

In relazione dell'art. 61 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 è istituita la Scuola di Addestramento Professionale dei Lavoratori Edili del Circondario di Rimini.

Il contributo a favore dell'Ente Scuola è dovuto da tutti i datori di lavoro privati, enti, società (di qualsiasi ragione sociale siano istituite) soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che operano nel Circondario di Rimini indipendentemente alla loro sede o residenza.

Tuttavia, in considerazione delle riserve economiche precostituite, il pagamento del contributo da parte delle aziende che versano al Collegio dei Costruttori Edili di Rimini e Circondario è sospeso — a decorrere dal 1° gennaio 1958 — fino a quando le disponibilità si saranno ridotte ad un terzo di quelle esistenti alla data del 31 dicembre 1957. Non appena dette riserve saranno ridotte a tale misura, le aziende riprenderanno automaticamente a versare il contributo che resta, fin da ora, stabilito nella aliquota di centesimi venti per ogni cento lire di salari denunciati dai datori di lavoro all'I.N.A.I.L. di Rimini.

Il contributo suddetto per quanto riguarda il Collegio dei Costruttori Edili di Rimini e Circondario verrà riscosso attraverso l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro di Rimini che lo verserà nel conto intestato: « Collegio dei Costruttori Edili di Rimini e Circondario Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Scuole Edili » presso la Banca Nazionale del Lavoro di Rimini.

Art. 18.

VALIDITÀ E DURATA

(vedi art 69 del Contratto nazionale di lavoro)

Le presenti norme integrative hanno la stessa decorrenza validità e durata del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 in vigore dal 1° gennaio 1960 del quale ne seguono le sorti.

ALLEGATO

ATTO COSTITUTIVO 2 APRILE 1960 DELLA CASSA EDILE

Il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI DI RIMINI E CIRCONDARIO, unitamente alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI (C.G.I.L. C.I.S.L. U.I.L.), hanno concordato quanto segue:

1) Istituire la Cassa edili, valevole per la giurisdizione di Rimini e Circondario, che entrerà in vigore il 1° settembre 1960 con versamenti relativi al primo mese e cioè a quello di settembre entro e non oltre il mese di ottobre 1960.

2) Il versamento a favore della Cassa edile sarà effettuato nella misura del 0,30% (zero trenta per cento) come previsto dall'art. 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sia da parte dei datori di lavoro come da parte dei lavoratori.

3) La quota a carico di questi ultimi deve essere trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'impresa, la quale deve provvedere a versarla alla Cassa — insieme alla quota a proprio carico — con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale sopra menzionata.

4) Per ogni versamento ritardato, sia della percentuale che del contributo paritetico di cui anzi, l'impresa è tenuta a corrispondere alla Cassa l'interesse di mora del 6% annuo.

5) L'esercizio finanziario della Cassa edile anche agli effetti della gestione del servizio della gratifica natalizia, ferie, festività, ha inizio:

dal 1° settembre 1960 per l'accantonamento del 0,60% (zero virgola sessanta per cento);

dal 1° ottobre 1960 per l'accantonamento della gratifica natalizia, ferie e festività con versamento entro il mese successivo.

6) Il pagamento anticipato delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai alla Cassa edili.

7) Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme come sopra accantonate o sulla mancata liqui-

dazione, in tutto o in parte delle somme medesime deve essere presentato alla Cassa edile sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

8) Il presente accordo entra in vigore dal 1° settembre 1960 per il versamento dello 0,60% (zero virgola sessanta per cento) (Cassa edili) ed il 1° ottobre 1960 per l'accantonamento delle ferie. gratifica natalizia e festività.

Le parti si impegnano a far rispettare in tutto il presente accordo dalla totalità dei datori di lavoro, della edilizia, di qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistiche, le quali esercitano attività edilizia ed affine nel territorio del Circondario di Rimini, anche mediante la fornitura di sola mano d'opera. (Lavori in economia).

Le Organizzazioni operaie dal canto loro si impegnano di sviluppare concretamente ogni azione necessaria affinchè tutti i datori di lavoro dell'edilizia rispettino l'accordo e versino quanto stabilito alla Cassa edile.

Tali impegni, per un sempre migliore funzionamento dessa cassa, possono essere:
richiami ufficiali alle aziende;
intervento presso gli operai ispettivi;
segnalazioni pubbliche attraverso manifesti.

E qualora i predetti tentativi non diano i risultati necessari organizzazione di scioperi aziendali.

Si rende inoltre necessario che lo sviluppo dell'iniziativa venga seguito dalle parti attraverso incontri periodici che ne esaminino l'andamento generale.

Inoltre il Consiglio di amministrazione della Cassa svolgerà una azione, nella forma e nelle iniziative che gli sono attribuite, al fine di allineare tutte le imprese edili al versamento alla Cassa.

Il presente accordo segue con data di scadenza al 31 dicembre 1961, il Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria edili e s'intenderà rinnovato tacitamente per due anni e così di seguito se non interverrà disdetta tre mesi prima della scadenza da una delle due parti contraenti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Rimini, 2 aprile 1960.

STATUTO DELLA CASSA EDILI

Art. 1.

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILI E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli articoli 34 e 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, ed al Contratto integrativo stipulato il 2 aprile 1960 è costituita in Rimini a decorrere dal 1° settembre 1960 la « Cassa Edile Riminese e suo Circondario di Mutualità e Assistenza ».

Art. 2.

SEDE, FUNZIONE E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Rimini ed adempie alle proprie funzioni quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affini nel territorio del Circondario di Rimini, anche mediante la fornitura di sola mano d'opera (lavori in economia). La durata della Cassa edili è indeterminata nel tempo.

Art. 3.

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4.

SCOPI

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi o concordati di lavoro, dalle dipendenti Organizzazioni di lavoro e di prestatori d'opera;

b) amministrare la perecentuale per la gratifica natalizia, ferie e festività;

c) svolgere ogni forma di previdenza, e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle Organizzazioni predette;

d) assumere iniziative atte a facilitare la utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.

Art. 5.

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa agli effetti del presente statuto tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto e prestano servizio nel territorio del Circondario di Rimini.

Art. 6.

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi o concordati di lavoro, è tenuto ad inscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella indicata nell'art. 5;

b) espatrio dell'iscritto;

c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

Art 7

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei Contratti collettivi o Concordati di lavoro stipulati tra le rispettive Organizzazioni.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento integrativo di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia, ferie e contributi e delle quote di cui sopra posti a suo carico e trattenute sulla retribuzione degli operai.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette il Consiglio di amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

Art. 8.

GESTIONE DEI CONTRIBUTI - MODALITÀ E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLA ASSISTENZA

La gestione dei contributi del « Fondo per gratifica natalizia, ferie e festività » e di quanto altro previsto dall'art. 4 nonchè l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali risultano regolarmente versati sia i contributi di cui all'art 4 lettera *A*), che la percentuale di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

Art. 9.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione paritetico composto da sei membri: n. 3 dai datori di lavoro e n. 3 dalle organizzazioni stipulanti di parte operaia (CGIL CISL UIL) in misura paritetica tra loro, salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive federazioni sindacali.

Il Consiglio di amministrazione elegge presidente uno dei consiglieri designati dai predetti datori di lavoro, proposto dagli stessi: e vice presidente uno dei consiglieri designati dalle predette organizzazioni sindacali di parte operaia, proposto dagli stessi.

Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono il Comitato di presidenza.

b) *Durata dell'incarico.* — I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. E' però facoltà dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali designati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando ci sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Norma transitoria:

Il primo Consiglio di amministrazione durerà fino al 31 agosto del 1962.

c) *Gratuità delle cariche.* — Tutte le cariche sono gratuite. Per altro ai componenti il Consiglio di presidenza potrà essere corrisposta una somma a titolo di indennizzo e rimborso spese stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione.

Analogamente potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Consiglio di amministrazione.

d) *Attribuzioni del Consiglio di amministrazione.*

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione di:

deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa:

provvedere alla compilazione ed all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;

vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto:

promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;

assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edili.

e) *Convocazioni.* — Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese, e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio di amministrazione o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Consiglio dei sindaci.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è segretario.

f) *Deliberazioni.* — Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più

uno dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 10.

PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lettera *b*).

Spetta al Presidente della Cassa di:

rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;

il Presidente ha la firma sociale;

promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;

sovrintendere di concerto col Vice Presidente alla applicazione del presente statuto;

dare esecuzione di concerto col Vice Presidente alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

decidere di concerto col Vice Presidente circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa sentito eventualmente il parere del Consiglio di amministrazione;

in caso di assenza o di impedimenti, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, a un altro membro del Consiglio di amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

Art. 11.

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, lettera *b*).

Spetta al Vice Presidente di:

sovrintendere di concerto col Presidente all'applicazione del presente Statuto;

dare esecuzione di concerto col Presidente alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

decidere, di concerto col Presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa sentito eventualmente il parere del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di amministrazione tutte o parte delle sue funzioni con pieni poteri.

Art. 12.

COLLEGIO DEI SINDACI

a) *Composizione*. — Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente, uno dai datori di lavoro, uno dai sindacati operai del Circondario di Rimini ed uno, che ne è il Presidente, dalle predette organizzazioni d'accordo. Le predette organizzazioni stipulanti designano inoltre due Sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia) designati a sostituire i sindaci effettivi assenti per cause di forza maggiore.

b) *Durata*. — I sindaci sia effettivi che supplenti durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

c) *Compensi*. — Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione di bilancio.

d) *Attribuzioni*. — I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, 2407 del Codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Consiglio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13.

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli Uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore, le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione stesso. Il Consiglio di amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Direttore. L'assunzione dell'altro personale della Cassa è fatta dal Consiglio di amministrazione udito il parere del Direttore. Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente dalla Cassa verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Art. 14.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa edile possono essere impiegati in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato nonchè in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

Art. 15.

RENDITE

Le rendite della Cassa sono cstituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 dedotta una percentuale del 10% da accantonare a fondo di riserva;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita nell'atto costitutivo della Cassa;

d) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione per la gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa;

f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previe occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

Art. 16.

PRELEVAMENTI E SPESE

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lettera *e*). Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore e firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente o di chi li sostituisce. Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il Presidente o il Vice Presidente a sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto, devono essere munite di speciale delega scritta.

Art. 17.

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio col 1° settembre di ogni anno e terminano il 31 agosto dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa di cui all'art. 4, con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente pagate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 dicembre di ciascun anno. Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del Collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.

Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni interessate accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa e da quella dei Sindaci. I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale, analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Art. 18.

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa. Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale. In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di sei liquidatori, dei quali tre nominati dall'Organizzazione di parte industriale e tre dalle Organizzazioni di parte operaia in ragione di uno per ciascuna; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, il Presidente del Tribunale di Forlì.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante da conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 19.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Cassa sentito il parere delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 20.

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 864.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative delle provincie di Cremona, Belluno e Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 9 dicembre 1957, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'attività lattiero-casearia;

Visti, per la provincia di Cremona

— l'accordo collettivo 3 aprile 1953, per la corresponsione di un premio di produzione e collaborazione ai dipendenti dalle latterie sociali cooperative;

— l'accordo collettivo 11 maggio 1954, per l'applicazione delle maggiorazioni del lavoro notturno ai dipendenti dalle latterie sociali cooperative;

— l'accordo collettivo 29 marzo 1958, per l'estensione del C.C.N. 9 dicembre 1957 e proroga con modifiche degli accordi 3 aprile 1953 e 11 maggio 1954, per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative;
tutti stipulati tra l'Unione Latterie Sociali Aziendali e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visti, per la provincia di Belluno:

— il contratto collettivo 27 giugno 1950, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Cooperative, la Federazione Provinciale Bellunese delle Cooperative Latterie e Mutue e il Libero Sindacato Provinciale Casari C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

— l'accordo collettivo 23 aprile 1953, interpretativo del contratto collettivo 27 giugno 1950, per i dipendenti delle latterie sociali cooperative, stipulato tra la Unione Provinciale delle Cooperative, la Federazione Provinciale Bellunese delle Cooperative e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

— il contratto collettivo 11 settembre 1953, per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 23 aprile 1953;

— l'accordo collettivo 21 ottobre 1954, relativo al conglobamento e riassetto retributivo per i dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra l'Unione Provinciale delle Cooperative e il Libero Sindacato Provinciale Casari C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 10 settembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e l'Associazione Sindacale Tecnici Caseari.

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Cremona, in data 21 maggio 1960, n. 2 della provincia di Belluno, in data 26 maggio 1960, n. 16 della provincia di Treviso, in data 10 ottobre 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative:

— per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 3 aprile 1953, l'accordo collettivo 11 maggio 1954, lo accordo collettivo 29 marzo 1958;

— per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 27 giugno 1950, l'accordo collettivo 23 aprile 1953, il contratto collettivo 11 settembre 1953, l'accordo collettivo 21 ottobre 1954;

— per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 10 settembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle latterie sociali cooperative delle provincie di Cremona, Belluno, Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 39. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 3 APRILE 1953 PER LA CORRESPONSIONE DI UN PREMIO DI PRODUZIONE E COLLABORAZIONE AI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Addì 3 aprile 1953 presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Cremona, alla presenza del geom. *Mario Signori* Vice-Direttore dell'Ufficio del Lavoro e M. O. di Cremona assistito dal M° *Amedeo Cocchetti* funzionario dell'U.P.L.M.O. sono intervenuti i Sigg.:

rag. *Bertoli Alessandro* per l'U.L.S.A di Cremona;

dott. *Gnocchi Emilio* per l'U.L.S.A di Cremona;

rag. *Lazzari Mario* per l'U.L.S.A. di Cremona;

sig. *Guarnieri Valerio* per l'U.L.S.A. di Cremona,

dott. *Guarnieri* per l'U.L.S.A. di Cremona:

Ricca Carlo per la Camera del Lavoro Cremona;

Cregori Pierino per la Camera del Lavoro Cremona;

Zanibelli Amos per l'Unione Sindacale Provinciale Cremona;

Tinti M° Mario per l'Unione Sindacale Provinciale Cremona;

alcuni dipendenti dalle Latterie Sociali Cooperative.

Al fine di stipulare un accordo per la corresponsione di un premio di produzione ai dipendenti delle Latterie Sociali e Cooperative della Provincia di Cremona.

Dopo ampia e cordiale discussione è stato raggiunto un accordo sulle seguenti basi:

1 Le Latterie Sociali Cooperative corrisponderanno a tutti i lavoratori dipendenti un premio da versarsi in due rate le cui date saranno aziendalmente stabilite — nella misura del 4% — sulla retribuzione globale di fatto corrisposta durante l'annata, in essa comprendendo — paga base, contingenza, assegni a carattere fisso e di importo determinato, scatti d'anzianità, ferie, feste infrasettimanali e nazionali, gratifica natalizia.

2. Tale premio viene corrisposto a titolo di incentivo alla produzione, per l'incremento della quale i lavoratori si impegnano per una fattiva collaborazione.

3. Tale percentuale di premio — di cui al paragrafo 1 — rimane ferma ed invariata per il periodo di validità del contratto nazionale di categoria attualmente in vigore; verrà computata a datare dal 1° luglio 1952 ed è frazionabile in dodicesimi in caso di inizio o di interruzione del rapporto di lavoro durante l'annata.

4. Con riferimento al paragrafo 2 è inteso che il premio di cui sopra non verrà corrisposto a quei lavoratori o gruppi di lavoratori che non rispettino le clausole del presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 MAGGIO 1954 PER L'APPLICAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DEL LAVORO NOTTURNO AI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Addì 11 maggio 1954 presso la sede dell'U.L.S.A. in Cremona,

tra

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, rappresentata dai signori *Vernaschi* dott. *Vincenzo* e *Tinti Mario*;

la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata dai signori *Madoglio Giacomo* e *Alquati Stefano*

e

l'UNIONE LATTERIE SOCIALI AZIENDALI, rappresentata dal proprio Presidente rag. *Alessandro Bertoli*, assistito dal Direttore dott. *Emilio Gnocchi*,

considerato il particolare genere di lavoro in atto presso le Latterie Sociali per cui si rende difficile la interpretazione dei comma 5 e 7 dell'art. 12 del vigente contratto nazionale, circa la applicazione delle maggiorazioni del lavoro a turni e non compreso in turni notturni;

si conviene quanto segue:

1. Il lavoro notturno che normalmente viene svolto nelle Latterie Sociali sarà remunerato con una maggiorazione sulla paga oraria di fatto del 17 per cento.

2. Nel caso, invece, la prestazione del lavoro notturno sia chiesta eccezionalmente, cioè non assuma carattere di normalità, la maggiorazione sarà corrisposta nella misura del 35% della paga oraria di fatto, esclusi i casi di sostituzione di operai assenti per malattia, ferie, congedo matrimoniale, infortunio.

La predetta percentuale del 17% non costituirà condizione di miglior favore nel caso che i compensi per lavoro notturno fossero in seguito diversamente regolati con contratto nazionale, o che in sede nazionale fossero concordate interpretazioni più precise dei citati comma 5 e 7 dell'attuale art. 12.

E' esclusa dal presente accordo la Latteria di Casalbuttano per la quale si provvederà con un accordo aziendale.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° marzo 1954 con la durata del vigente contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 MARZO 1958 PER L'ESTENSIONE DEL CCNL 9 DICEMBRE 1957 E PROROGA CON MODIFICHE DEGLI ACCORDI 3 APRILE 1953 E 11 MAGGIO 1954 DA VALERE PER I DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Addì 29 marzo 1958 — alle ore 10 — in Cremona presso la sede della U.L.S.A. Piazza del Comune, 9

Si sono riuniti i signori:

a) in rappresentanza delle Latterie Sociali associate all'U.L.S.A. (UNIONE LATTERIE SOCIALI AZIENDALI) di Cremona:

comm. rag. *Alessandro Bertoli* Presidente dell'U.L.S.A.;

sig. *Aldo Quaini* Vice Presidente dell'U.L.S.A.;

sig. *Valerio Guarneri*;

dott. *Emilio Gnocchi* Direttore dell'U.L.S.A.;

b) in rappresentanza dei Lavoratori:

sig. M.to *Mario Tinti* per i Liberi Sindacati;

sig. *Mirko Rizzini* per i Liberi Sindacati;

sig. *Renzo Zaffanella* per la Camera del Lavoro;

e i rappresentanti delle Commissioni Interne delle Latterie Sociali i quali hanno convenuto quanto segue:

1 Il Contratto Nazionale di Lavoro per le industrie lattiero-casearie stipulato a Roma il 9 dicembre 1957 fra l'Associazione Lattiero Casearia e le Organizzazioni dei lavoratori è esteso a tutti i dipendenti delle Laterie Sociali Cooperative associate all'U.L.S.A. con decorrenza 1° gennaio 1958 e scadenza 31 agosto 1960.

2. L'accordo 3 aprile 1953 per un premio di collaborazione da corrispondersi ai dipendenti delle Latterie Sociali Cooperative associate all'U.L.S.A. è integralmente prorogato con effetto 1° gennaio 1958 per la durata e la validità del Contratto Nazionale suddetto.

La percentuale di tale premio è fissata, a datare dal 1° gennaio 1958 al 5% (cinque per cento).

3. L'accordo 11 maggio 1954, relativo alla maggiorazione percentuale sul lavoro notturno, è prorogato per la durata e la validità del Contratto Nazionale.

La percentuale è fissata con decorrenza 1° marzo 1958 al 18% (diciotto per cento).

I rappresentanti delle Organizzazioni dei Lavoratori danno atto che col presente accordo vengono soddisfatte tutte le richieste avanzate all'U.L.S.A.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 27 GIUGNO 1950 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Addì ventisette giugno millenovecentocinquanta, in Belluno, presso la sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, alla presenza del dott. *Giorgio Marino Zorzi*, Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, assistito dal dott. *Mario Arione*, Capo Servizio Rapporti di Lavoro,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, rappresentata dal suo Presidente sig. *Fontana Emanuele*, assistito dal Segretario sig. *Savasta Italo*,

la FEDERAZIONE PROVINCIALE BELLUNESE delle Cooperative Latterie e Mutue, rappresentata dal suo Presidente sig. *Zampieri Luigi*, assistito dal segretario signor *Rossi Aldo*,

e

il LIBERO SINDACATO PAOVINCIALE CASARI, rappresentato dal suo Segretario sig. *Lazzari Francesco*, con l'intervento dei sigg. *Dal Pont Alessandro* e *Candeago Guido*, assistito dal sig. *Cecchini Francesco* della C.I.S.L. Provinciale di Belluno,

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal Segretario sig. rag. *Tona Luigi*,

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per il personale non impiegatizio dipendente dalle Latterie esistenti nella Provincia di Belluno.

Art. 1

ASSUNZIONE

L'assunzione del personale verrà effettuata in conformità alle norme di legge.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro è sempre fatta per un periodo di prova di giorni sei che potrà prorogarsi, d'accordo fra le parti, non oltre, in ogni caso, i trenta giorni lavorativi.

Art. 3.

MANSIONI DEL CASARO

a) Sono mansioni specifiche del casaro: il ricevimento, la pesatura e la provinazione del latte, la razionale confezione e stagionatura dei prodotti caseari, la giornaliera del latte e dei prodotti derivati, la conservazione degli utensili e dei macchinari, la cura della più scrupolosa pulizia dei locali e in genere tutto ciò che è necessario per il regolare funzionamento del caseificio ;

b) All'atto dell'assunzione in servizio il casaro prende in consegna, previo regolare inventario, la attrezzatura della Latteria, della quale deve rispondere in qualsiasi momento;

c) E' obbligo del casaro di comportarsi correttamente, sia nei confronti dei dirigenti il caseificio, come pure verso i conferenti. Il casaro diplomato dalle Scuole Professionali, deve impegnarsi di curare la razionale lavorazione del latte e derivati, restando obbligato al risarcimento dei danni imputabili a sua imperizia e trascuratezza.

Per stabilire se la responsabilità spetta al casaro diplomato, per quanto riguarda la cattiva riuscita dei prodotti caseari e se la registrazione è stata tenuta con l'esattezza voluta, deve essere chiamata, prima che il casaro abbandoni il posto, la Commissione tecnica nominata pariteticamente dalle organizzazioni citate nel preambolo del presente contratto.

Per quanto sopra, il caseificio può esigere cauzione o garanzia da stabilirsi dalle parti. In caso di mancato accordo l'ammontare della garanzia sarà stabilito dalla Commissione Tecnica sopra citata.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale delle Latterie è considerato, agli effetti salariali, nelle seguenti categorie:

a) casaro;
b) aiuto casaro;
c) apprendista.

Art. 5.

RETRIBUZIONE

Al casaro verrà corrisposta la retribuzione attualmente in atto per l'operaio specializzato del settore industriale (paga base oraria L. 54,20 contingenza oraria L. 70).

All'aiuto casaro verrà corrisposta la retribuzione attualmente in atto per l'operaio qualificato del settore industria, qualora svolga mansioni di aiuto nella trasformazione dei prodotti (paga base oraria L. 45,55 contingenza oraria L. 70).

All'aiuto casaro verrà corrisposta la retribuzione attualmente in atto per il manovale comune del settore industria, qualora svolga semplici mansioni di manovalanza (paga base oraria L. 37 contingenza oraria L. 70).

L'apprendista verrà retribuito con la retribuzione attualmente in atto per l'operaio qualificato (aiuto casaro).

L'apprendistato non dovrà in ogni caso prolungarsi oltre il ventesimo anno di età, dividendosi agli effetti retributivi in quattro periodi, come in appresso indicati:

Primo quarto: la retribuzione sarà fissata di comune accordo fra le parti.

Secondo quarto: un terzo della retribuzione fissata per l'aiuto casaro.

Terzo quarto: la metà della retribuzione fissata per l'aiuto casaro.

Quarto quarto: i tre quarti della retribuzione fissata per l'aiuto casaro.

Art 6.

CONTINGENZA

La misura dell'indennità di contingenza sarà conforme a quella fissata per i lavoratori dell'industria.

Art. 7.

ALLOGGIO

Qualora al casaro sia offerto l'alloggio nello stabile della Latteria, questo s'intende fornito quale compenso per il servizio di sorveglianza da egli prestato.

Art 8.

CASEIFICI IN MALGA

Nei caseifici in malga il personale avrà lo stesso trattamento economico di cui all'art 5 più il vitto ed alloggio gratuito.

Art 9.

GRATIFICA NATALIZIA

A Natale verrà concessa a tutti i dipendenti la gratifica natalizia nella misura di 25 giornate, da computarsi sull'ultima retribuzione di fatto percepita dal lavoratore.

Sarà divisa in dodicesimi per il personale che non abbia maturato l'anno di servizio.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge in vigore, con un massimo di otto ore giornaliere e quarant'otto settimanali.

Art. 11.

RIPOSO SETTIMANALE

I lavoratori usufruiranno del riposo settimanale secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 12.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Per quanto riguarda la retribuzione delle festività si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Art. 13.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Sono considerate festività infrasettimanali, per le quali, ove vi sia prestazione di lavoro, dovrà essere corrisposta la doppia retribuzione, le seguenti solennità:

1 Capodanno: 1° gennaio
2 Epifania: 6 gennaio
3 S. Giuseppe: 19 marzo
4 Il lunedì dopo Pasqua
5 Ascensione
6 Corpus Domini
7 SS. Pietro e Paolo: 29 giugno
8 Assunzione di Maria Vergine: 15 agosto
9 Ogni Santi: 1° novembre
10 Immacolata Concezione: 8 dicembre
11 Natale: 25 dicembre
12 Il giorno 26 dicembre
13 Il giorno del Santo Patrono della località dove ha sede l'Azienda

Art. 14.

LAVORO STRAORDINARIO

Per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le otto ore giornaliere. Il lavoro straordinario sarà compensato con una maggiorazione del 20 %. Per lavoro festivo s'intende quello effettuato nei giorni festivi e sarà compensato con una maggiorazione del 30 per cento. Per lavoro notturno s'intende quello effettuato dalle ore 21 alle ore 5 e sarà compensato con la maggiorazione del 40 %.

La maggiorazione di cui sopra spetterà al lavoratore soltanto nei casi in cui la prestazione fosse stata effettivamente richiesta dal datore di lavoro.

Le percentuali di cui sopra vengono computate sulla retribuzione globale (paga base e contingenza).

Art. 15.

FERIE

Nei caseifici ad esercizio continuo, al casaro, oltre un anno di ininterrotto servizio, spetteranno 12 giorni di ferie retribuite. Nei caseifici a lavoro stagionale le ferie verranno liquidate in ragione di una giornata per ogni mese di lavoro.

Tale periodo sarà aumentato a quindici giorni annuali per i casari aventi oltre 5 anni di servizio.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, tenendo presente il desiderio del casaro compatibilmente con le necessità del servizio.

Art. 16.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio di operai di ambo i sessi, si richiamano gli accordi interconfederali e le disposizioni di legge.

Il congedo matrimoniale, retribuito in virtù di tali disposizioni, sarà prorogato di due giorni di congedo anch'essi retribuiti ed eventualmente, dietro accordo fra le parti e semprechè le esigenze tecniche lo permettano, di altri due giorni di congedo senza retribuzione. Tali maggiori concessioni saranno assorbite in caso di eventuali miglioramenti delle disposizioni vigenti fino al pareggiamento. Esse inoltre non saranno dovute agli operai stagionali.

Art. 17

Per i lavori svolti in ambienti permanentemente bagnati l'azienda darà in uso gli zoccoli.

Art. 18.

PREMI DI ANZIANITÀ

Agli operai, all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1° gennaio 1946, verrà corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianità nelle seguenti misure:

— al compimento del 10° anno: 125 ore di retribuzione globale;

— al compimento del 20° anno: 250 ore di retribuzione globale.

L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.

Art. 19.

CASSA MALATTIA E ASSICURAZIONI SOCIALI

Il caseificio provvederà ad assicurare i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

In caso di malattia il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto, senza corresponsione di salario, per un periodo di tre mesi; trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi il lavoratore e la malattia debitamente accertata non gli consenta di riprendere il lavoro, il lavoratore avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

In caso di morte gli eredi legittimi avranno diritto allo stesso trattamento che sarebbe spettato se il loro congiunto fosse stato licenziato.

Art. 20.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze del personale dipendente dalle Latterie saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.

I provvedimenti disciplinari per l'infrazione alle norme del presente contratto saranno le seguenti:

a) ammonizione verbale o scritta;

b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;

c) sospensione del lavoro e della retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;

d) licenziamento in tronco, con perdita della relativa indennità di licenziamento quando il lavoratore si renda colpevole di:

1) furto o negligenza dolosa con danno per la azienda;

2) recidiva specifica di abbandono del posto di lavoro e per contegno grave e scorretto nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del personale dirigente.

Art. 21.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, escluso il caso di licenziamento in tronco per mancanza, dà diritto al lavoratore di percepire un'indennità pari alla retribuzione media globale (paga base e contingenza) di:

a) 6 giornate di paga globale da computarsi sulla retribuzione media annuale per ogni anno di anzianità fino al 10° anno compiuto;

b) 8 giornate di paga globale da computarsi sulla retribuzione media annuale per ogni anno di anzianità oltre il 10° anno compiuto.

Art. 22.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Trascorso il periodo di prova, stabilito ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, il licenziamento potrà avvenire previo avviso di giorni quindici.

Art. 23.

DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni date dal casaro sarà corrisposto il seguente trattamento:

a) se le dimissioni sono causate per ragioni comprovate di malattia, al dipendente spetta l'intera indennità come se fosse licenziato;

b) per gli altri casi si corrisponderà l'indennità del 50 % ai casari che abbiano prestato cinque anni di servizio ed il 100 % oltre il quinto anno.

Art. 24.

CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE

Le parti sono d'accordo nel precisare che il presente contratto non potrà modificare le condizioni di fatto e riconosciute al lavoratore più favorevoli di quelle previste e regolamentate a mezzo del presente patto.

Art. 25.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di un anno e si intende prorogato per un altro anno e così di seguito, se una delle parti contraenti non ne darà disdetta due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

Il presente contratto entra in vigore dalla data di stipulazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 APRILE 1953 INTERPRETATIVO DEL CC. 27 GIUGNO 1950 PER I DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Il giorno 23 aprile 1953 in Belluno,

l'UNIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE, rappresentata dai signori geom. *Italo Savasta* e *Polacco Casimiro*, la FEDERAZIONE PROVINCIALE BELLUNESE DELLE COOPERATIVE, rappresentata dal sig. *Licurgo Callegari*,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DELLA C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario sig. *Francesco Cecchini*, con la partecipazione dei dott *Francesco Arena* dell'Ufficio Provinciale del Lavoro,

è

intervenuto il seguente accordo interpretativo del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro valevole per le Latterie della Provincia stipulato il 27 giugno 1950: esaminata la divergenza sorta in merito all'applicazione della rivalutazione categoriale di cui all'accordo intervenuto nel settore industriale in data 8 dicembre 1950, si è di comune accordo accettata la interpretazione che considera come dovute ai Casari, con decorrenza dal 1° novembre 1950, le seguenti quote di rivalutazione:

all'operaio specializzato L. 90,00 giornaliere
all'operaio qualificato L. 44,00 giornaliere.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 11 SETTEMBRE 1953 PER I DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Il giorno 11 settembre 1953 in Belluno, presso la Sede dell'Unione Sindacale Provinciale,

si sono riuniti

per la FEDERAZIONE PROVINCIALE BELLUNESE DELLE COOPERATIVE, LATTERIE E MUTUE, il sig. *Callegari Licurgo*, in rappresentanza della stessa Federazione;

per l'UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE E LATTERIE, il sig. perito agrario *Casimiro Polacco* in rappresentanza della stessa Unione;

per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE il cav *Francesco Cecchini* Segretario dell'Unione stessa,

entrambi

per esaminare la richiesta avanzata dal Sindacato Provinciale Casari in ordine alla variazione dell'art. 21 del vigente Contratto Provinciale Collettivo di Lavoro per i dipendenti delle Latterie della Provincia di Belluno,

dopo cordiale discussione si è convenuto:

l'art. 21 del detto Contratto, ferma restando la dichiarazione introduttiva, viene variato ai commi *a*) e *b*), come in appresso:

a) 8 giornate di paga globale da computarsi sulla retribuzione media annuale per ogni anno di anzianità fino al 10° anno compiuto;

b) 10 giornate di paga globale da computarsi sulla retribuzione media annuale per ogni anno di anzianità oltre il 10° anno compiuto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 OTTOBRE 1954 RELATIVO AL CONGLOBAMENTO E AL RIASSETTO RETRIBUTIVO PER I DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Il giorno 21 ottobre 1954 in Belluno, presso la Unione Sindacale Provinciale,

tra

l'Unione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dal suo Presidente dott. *Antonio Zambelli,* assistito dal Segretario perito agrario *Casimiro Polacco*;

e

il Libero Sindacato Provinciale Casari, aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal suo segretario signor *Lazzari Francesco,* con l'intervento del signor *Dal Pont Alessandro,* assistiti dal cav. *Francesco Cecchini,* segretario dell'Unione Sindacale Provinciale,

si è stipulato

il presente accordo integrativo e modificativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere per il personale dipendente dalle Latterie della Provincia di Belluno, stipulato il 27 giugno 1950.

Premesso che nel settore industriale lattiero-caseario si è addivenuti al conglobamento delle retribuzion dei lavoratori, ad un riassetto zonale della contingenza e a miglioramenti economici, le parti rappresentative sottofirmate hanno concordemente pattuito quanto appresso:

Articolo unico.

A modifica del 1°, 2° e 3° capoverso dell'art. 5 del Contratto Provinciale per i dipendenti da Latterie, con decorrenza dal 1° ottobre 1954 la retribuzione del personale addetto alla lavorazione del latte è così stabilita:

Casaro L. 170,00 orarie;

Aiuto casaro con età sopra i 20 anni L. 152,00 orarie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO 10 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE LATTERIE SOCIALI COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 10 settembre 1959 in Treviso

tra

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE DI TREVISO, rappresentata dai signori *Bellan* dott. *Marcello* e *Malusà Antonio,* rispettivamente Vice Presidente e Direttore della Federazione stessa, assistiti dai signori *Scudeller Marco* e *Piovesan Giovanni,* quali delegati delle LATTERIE COOPERATIVE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

e

l'ASSOCIAZIONE SINDACALE TECNICI CASEARI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, rappresentata dai signori *Carniel Giovanni* e *Vettoretti Attilio,* rispettivamente Presidente e Consigliere dell'Associazione stessa, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro da valere per i Lavoratori dipendenti da Latterie Cooperative della Provincia di Treviso:

Art. 1.

APPLICAZIONE

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Latterie Cooperative aderenti alla Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue di Treviso ed i lavoratori in esse occupati.

Copia del presente Contratto dovrà essere affissa in ogni Latteria in luogo ben visibile.

Art. 2.

ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO

L'assunzione dei lavoratori, a qualunque categoria appartengano, deve essere fatta secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro segnerà sul libretto di lavoro i seguenti dati:

a) data di assunzione in servizio;

b) categoria di appartenenza del lavoratore e mansioni affidategli;

c) trattamento economico spettante al lavoratore.

Il lavoratore, per essere assunto, è tenuto a presentare, oltre ad eventuali altri documenti richiesti per legge, quanto segue:

1) documento di identificazione;

2) libretto di lavoro;

3) tessera e libretti delle assicurazioni sociali e previdenziali obbligatori;

4) stato di famiglia (solo per chi è capo-famiglia).

Per i Casari aggiungere:

5) diploma rilasciato da una scuola di Ceseificio riconosciuta dallo Stato, salvo che per i Casari, in attività presso un Caseificio Cooperativo, della Provincia di Treviso, alla data del 26 aprile 1951, i quali continueranno a godere di questa qualifica anche nel caso di un loro trasferimento presso altro Caseificio.

Il datore di lavoro potrà inoltre richiedere il certificato penale in data non anteriore ai 3 mesi.

Per l'assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge in vigore.

Il lavoratore, a richiesta del datore di lavoro, potrà essere sottoposto a visita medica e dovrà sottostare alle eventuali cure prescritte contro le malattie infettive.

L'assunzione e il licenziamento dei casari saranno segnalate alla Presidenza della Associazione Sindacale Tecnici Caseari della Provincia di Treviso per sua opportuna conoscenza e norma.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio di ogni lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova per la durata di mesi 4 per i casari e di giorni 6 per gli altri operai, durante i quali è reciproco il diritto alla risoluzione del Contratto con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni o deroghe previste per l'industria casearia.

Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali ripartite in non più di 10 ore gior-

naliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali non si dà luogo ad alcuna maggiorazione.

Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri o notturni e di prestare la loro opera nel turno stabilito.

Art. 5.

RIPOSO SETTIMANALE
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre l'orario normale di cui all'articolo precedente.

Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le 2 ore giornaliere o le 12 settimanali.

E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.

E' lavoro festivo quello effettuato nelle 4 festività nazionali, oppure nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica o altro giorno ri riposo compensativo).

Nessun operaio può rifiutarsi di effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.

Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.

Per lavoro straordinario notturno e festivo, saranno corrisposte, in aggiunta alla normale retribuzione oraria, le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla paga base e sulla indennità di contingenza:

1 Lavoro straordinario diurno	15 %
2. Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)	25 %
3. Lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore	30 %
4. Lavoro festivo eseguito nelle festività infrasettimanali	25 %
5. Lavoro eseguito nelle festività nazionali	25 %
6. Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni	20 %
7 Lavoro straordinario notturno	25 %
8. Lavoro a turni notturni	7 %
9. Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore ininziato alle ore 22	20 %

Art. 5-*bis*.

Ai Casari dipendenti da Latterie cooperative aventi i requisiti indicati più appresso e che dichiarino formalmente di aderire alle norme di cui al presente articolo, verrà corrisposto un compenso a « forfait » per le eventuali prestazioni fornite dagli stessi, oltre le previste otto ore normali dei giorni feriali e le quattro della domenica o altro giorno di riposo compensativo così determinato:

1. *a*) per Caseifici con una lavorazione media mensile da 330 a 360 q.li di latte e nei quali il Casaro ha la collaborazione di un inserviente (uomo o donna) per almeno 4 ore al giorno oppure quello di un socio di turno per lo stesso tempo, un compenso mensile di lire 2.500 (duemilacinquecento);

b) per Caseifici con le caratteristiche di personale uguali ai precedenti, ma con una lavorazione media mensile da q.li 361 a 390 di latte, un compenso mensile di L. 3.000 (tremila).

2. *a*) per Caseifici con una lavorazione mensile media da q.li 391 a 480 di latte e nei quali il Casaro ha la collaborazione di un inserviente fisso o di due soci di turno, un compenso mensile di L. 3.500 (tremilacinquecento);

b) per Caseifici con le caratteristiche di personale della lett. 2-*a*, ma con una lavorazione media da q.li 481 a 570 di latte al mese, un compenso mensile di lire 5.000 (cinquemila).

3. *a*) per Caseifici con una lavorazione media da q.li 571 a 660 di latte al mese, e nei quali il Casaro ha la collaborazione di un inserviente fisso ed uno a orario ridotto o in sua vece due soci di turno, un compenso mensile a forfait di L. 6.000 (seimila);

b) per Caseifici con lo stesso personale previsto alla lettera 3-*a*, ma con una lavorazione media di q.li 661 a 780 di latte al mese, un compenso mensile a forfait di L. 7.500 (settemilacinquecento);

c) per Caseifici con una lavorazione media mensile superiore ai 781 q.li di latte e con un personale adeguato come numero e capacità, un compenso di L. 9.000 (novemila) al mese.

Le norme del presente articolo decorrono dal 1° ottobre 1959 per le Latterie che già osservano l'accordo e non più tardi del 1° gennaio 1960 per tutte quelle che entro il 31 dicembre 1959 non avranno dichiarato di non poter osservare gli estremi anzidetti per ragioni di carattere organizzativo interno.

Art. 6.

GIORNI FESTIVI E FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Si considerano giorni festivi:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art 5;

b) le seguenti festività infrasettimanali:

— Capodanno Epifania S. Giuseppe Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini SS. Pietro e Paolo Assunzione Ognisanti Immacolata Concezione Natale S. Stefano.

— Il giorno del S. Patrono della località ove ha sede il Caseificio.

Per orario normale giornaliero si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale.

In caso di prestazione di lavoro in tali festività infrasettimanali, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente comma, la intera paga di fatto (paga-base più contingenza) per le ore lavorate come in giorno feriale.

Art. 7.

FESTIVITÀ NAZIONALI

Si considerano come festività nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato e che, alla data della firma del presente contratto, risultano fissate in numero di quattro all'anno e corrispondono alle seguenti date:

25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

Per il trattamento economico restano fissate le norme di legge e gli estremi del presente contratto.

Art. 8.

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE

Tenuto conto delle particolari caratteristiche tecniche, economiche ed ambientali del settore caseario della Provincia di Treviso, le categorie degli operai dei Caseifici vengono così determinate:

— Operai:

specializzati
qualificati
manovali specializzati
manovali comuni
ausiliari
guardiani e custodi:

— Operaie:

donne specializzate
donne qualificate
operaie comuni.

QUALIFICHE OPERAI

Specializzati: Sono coloro che eseguono lavori ed operazioni di rilievo la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche eseguite con adeguato tirocinio. Il Casaro è un operaio specializzato purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 3°, lettera *e*), ed è tenuto ad assolvere come minimo indicativo, ai seguenti compiti:

a) curare il ricevimento del latte, e, ove occorra, annotare il quantitativo conferito sui libretti dei singoli conferenti o sul quindicinale o registro di lavorazione;

b) controllare, anche in forma saltuaria, la genuità del latte conferito, determinandone la percentualità del contenuto in grasso, acidità, ecc.;

c) lavorare il latte secondo i migliori dettami della tecnica casearia;

d) curare la conservazione e la stagionatura dei prodotti;

e) custodire diligentemente le macchine ed i locali del Caseificio e provvedere alla loro manutenzione e pulizia;

f) regolare l'attività dell'altro personale addetto al Caseificio;

g) sovraintendere all'eventuale allevamento dei maiali, semprechè questi siano in numero corrispondente alla potenzialità del Caseificio.

Qualificati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

Manovali specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità, ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio.

Ausiliari: La qualifica degli ausiliari sarà determinata in relazione alla competenza specifica ed alle mansioni dei singoli operai.

Manovali comuni: Tutti gli altri operai che non sono contemplati nelle precedenti categorie, sono manovali comuni.

QUALIFICHE OPERAIE

Donne specializzate: Sono tali le donne che compiono per intero un lavoro di confezione per il quale occorre un adeguato tirocinio.

Donne qualificate: Sono tali le donne che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

Operaie comuni: Sono tali le donne che non sono contemplate nelle precedenti categorie.

Art. 9.

MINIMI DI PAGA

I minimi di paga orari per lavoro ordinario, sono i seguenti:

Uomini:

Operaio specializzato oltre i 20 anni	L.	153,56
Operaio qualificato oltre i 20 anni	»	136,78
Apprendista 16-18 anni	»	87,86
Apprendista inferiore ai 16 anni	»	61,24
Manovale specializzato oltre i 20 anni	»	128,92
Manovale specializzato 18-20 anni	»	117,98
Manovale specializzato 16-18 anni	»	94,22
Manovale comune oltre i 20 anni	»	120,40
Manovale comune 18-20 anni	»	111,18
Manovale comune 16-18 anni	»	87,86
Manovale comune inferiore ai 16 anni	»	61,24
Guardiani e custodi: paga per giornata di 10 ore lavorative	»	— —

Donne:

Operaie specializzate oltre i 20 anni	L.	— —
Operaie qualificate oltre i 20 anni	»	105,62
Operaie comuni oltre i 20 anni	»	97,21

Operaie comuni dai 18 ai 20 anni	L.	84,25
Operaie comuni dai 16 ai 18 anni	»	73,85
Operaie comuni inferiori ai 16 anni	»	60.42

Cessione prodotti: Ai lavoratori dipendenti, l'Azienda cederà, con lo sconto del 50 % sul prezzo di listino o di giornata e per ogni giornata di effettiva prestazione, i seguenti quantitativi di prodotti:

Uomini: un litro di latte al giorno e kg. 2,50 di burro ragguagliato al mese.

Donne e minori: un litro di latte al giorno e 1 kg. di burro ragguagliato al mese.

E' in facoltà dell'azienda di sostituire tale cessione con altra di equivalente valore.

Con le norme di cui sopra, che costituiscono un tutto inscindibile, le parti danno atto di non aver inteso sostituire le condizioni di miglior favore attualmente esistenti, dando facoltà di opzione fra l'uno e l'altro trattamento considerato nel loro complesso.

Alloggio: Qualora la Latteria obblighi il Casaro a risiedere nello stabilimento della stessa, l'affitto si intende gratuito.

Art. 10.

FERIE

L'operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie retribuite con la retribuzione complessiva (paga base più aumenti di merito più contingenza) nella misura di:

dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: giorni 12
dall'8° al 15° anno compiuto di anzian.: giorni 14
dal 16° anno compiuto di anz. in poi: giorni 16

Per i casari che usufruiscono delle ferie o che ne siano impediti per ragioni estranee alla loro volontà, i limiti delle ferie vengono elevati, a far tempo dal 1° gennaio 1960, a:

giorni 15 per anzianità fino al 7° anno
giorni 17 per anzianità dall'8° al 15° anno
giorni 20 per anzianità oltre il 16° anno.

Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale, si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.

L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze del lavoro.

Sarà fatto tutto il possibile affinchè le ferie siano concesse per i Casari, nel periodo estivo, almeno ogni due anni.

Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sarà effettuato in via anticipata a chi ne farà richiesta.

Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.

In caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio, che non avrà maturato il diritto alle ferie, spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturati.

Nella ricorrenza di S. Lucio, sarà concesso ai Casari un permesso retribuito di mezza giornata a far tempo dalle ore 12.

Art. 11.

GRATIFICA DI FINE D'ANNO

Tutti i lavoratori hanno diritto ad una gratifica di fine d'anno, pari all'importo della paga globale di fatto (salario e contingenza) di 200 ore lavorative. I lavoratori che non abbiano maturati i 12 mesi presso la azienda, avranno diritto alla corresponsione della gratifica nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Art. 12.

MATRIMONIO

In caso di matrimonio, gli operai d'ambo i sessi hanno diritto a giorni nove di licenza, pagati dall'azienda, quest'ultima però ha diritto di rivalsa verso l'Istituto della Presidenza Sociale, secondo le norme vigenti.

Art. 13.

CHIAMATA ALLE ARMI O RICHIAMI

Valgono le disposizioni di legge.

Art. 14.

CASSA DI MALATTIA E ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Caseificio provvederà ad assicurare i propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge.

In caso di malattia, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto, senza corresponsione di salario, per un periodo di tempo rapportato alla sua anzianità di servizio, nei seguenti termini:

— mesi 4 per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 7 anni compiuti;

— mesi 5 per gli operai con anzianità da 8 a 15 anni compiuti;

— mesi 6 per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 16 anni.

Trascorso detto periodo di tempo, ove la società licenzi il lavoratore e la malattia debitamente accertata non gli consenta di riprendere il servizio, il lavoratore avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Agli effetti della conservazione del posto le assenze per malattia compiute nell'anno solare, sono accumulabili.

In caso di morte, gli eredi legittimi avranno diritto allo stesso trattamento che sarebbe spettato se il loro congiunto fosse stato licenziato.

Art. 15.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova o non per cause disciplinari o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

— giorni 6 (sei), (ore 48), per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;

— giorni 12 (dodici), (ore 96), per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti;

— giorni 18 (diciotto), (ore 144), soltanto per i casari con anzianità ininterrotta oltre 8 anni compiuti a far tempo dal 1° gennaio 1960.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della paga normale di fatto e riferita al periodo di mancato preavviso.

Art. 16.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, esclusi i casi di giusta causa, dà diritto a percepire una indennità nella seguente misura:

a) giorni 8 per ogni anno di anzianità fino al 5° anno compiuto;

b) giorni 10 per ogni anno di anzianità dal 6° al 10° anno compiuto;

c) giorni 12 per ogni anno di anzianità dall'11° al 18° anno compiuto;

d) giorni 15 per ogni anno di anzianità oltre il 18° anno compiuto;

e) giorni 18 per ogni anno di anzianità oltre il 18° anno, limitatamente ai soli casari, a far tempo dal 1° gennaio 1960.

Per l'attività prestata fino al 31 dicembre 1950, la indennità di licenziamento verrà calcolata sulla base di due giorni (ore 16) per ogni anno di servizio prestato, prendendo come base l'intera retribuzione di fatto globale in atto al momento del licenziamento, contingenza compresa. L'anzianità già maturata all'entrata in vigore del presente contratto verrà peraltro calcolata agli effetti della applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Art. 17.

DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni date dal lavoratore, si conviene:

a) se per ragioni comprovate di malattia, spetta al lavoratore l'intera indennità, escluso il preavviso, come se fosse licenziato;

b) per altri casi, verrà corrisposta un'indennità ridotta del 50% per i primi 5 anni di servizio, nel mentre sarà liquidato per l'intero, per gli altri anni, oltre il quinto.

Art. 18.

DISCIPLINA AZIENDALE

L'operaio, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori. Egli deve tenere un contegno corrispondente alle necessità di espletare il lavoro affidatogli e di comportarsi correttamente sia nei confronti dei dirigenti della Società, come pure verso i Soci conferenti latte.

Il datore di lavoro, o chi per esso, deve rispondere ai doveri del proprio grado ed in particolare:

— usare modi corretti e improntati a cortesia durante il rapporto di lavoro;

— applicare scrupolosamente le clausole contemplate dal presente contratto;

— procurare che l'ambiente di lavoro sia igienico, decoroso e conforme alle disposizioni di legge in materia.

Art. 19.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le mancanze dei lavoratori e ogni infrazione alle norme del presente contratto, possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti:

— rimprovero verbale o scritto;

— sospensione dal lavoro e dalla paga per un massimo di giorni tre;

— licenziamento in tronco.

Rimprovero verbale o scritto: Il rimprovero verbale o scritto potrà essere inflitto al lavoratore che si assenti arbitrariamente dal lavoro, ritardi nell'inizio o anticipi nella cessazione del lavoro, non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute da chi di competenza, oppure lo esegua con deficenza o si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza, guasti per disattenzione il materiale dell'azienda, oppure non avverta subito il suo superiore diretto di eventuali guasti di apparecchi a lui affidati o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli stessi, alterchi nello stabilimento, trasgredisca in qualunque modo le disposizioni del predetto contratto e commetta comunque atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene del lavoro.

Sospensione dal lavoro e dalla paga: Nel caso in cui le mancanze contemplate nell'articolo precedente rivestano carattere di gravità o in caso di recidiva delle mancanze stesse, potrà essere inflitta al lavoratore la sospensione dal lavoro e dalla relativa retribuzione, per un periodo massimo di giorni 3 (tre).

Licenziamento in tronco: Potrà essere licenziato senza diritto di preavviso e di ogni indennità, il lavoratore colpevole di:

— furto in danno dell'azienda o danneggiamento volontario, o per danni recati alla produzione ed agli impianti e materiali da ascriversi a colpa del responsabile;

— rissa nello stabilimento;

— insubordinazione grave verso i Dirigenti e i responsabili della lavorazione;

— esecuzione di lavori per conto terzi;

— recidive per la terza volta in qualsiasi mancanza che abbia già dato luogo all'applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti.

Art. 20.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza verrà corrisposta nella misura e con le modalità in vigore per le altre categorie dell'Industria.

(*Omissis*)

Art. 22.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti non hanno inteso sostituire le condizioni di miglior favore fino a completamento degli estremi salariali del presente contratto, convenendo che le eventuali eccedenze dovranno essere mantenute « *ad personam* » anche se derivanti da accordi diretti, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.

Art. 23.

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore al 1° ottobre 1959 e avrà durata fino al 31 dicembre 1960.

Resta però stabilito che gli istituti per i quali la decorrenza suddetta comporterebbe una revisione di conteggi per le prestazioni e le erogazioni già effettuate, entreranno in vigore nel periodo di paga successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il presente contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora una delle due parti non ne abbia dato regolare disdetta a mezzo di lettera raccomandata all'altra parte contraente almeno due mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 865.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Ferrara, Torino, Treviso, Novara e Vercelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali,

Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 11 febbraio 1960, per gli impiegati delle aziende agricole e forestali, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori e il Sindacato Autonomo Provinciale Tecnici ed Impiegati dell'Agricoltura;

Visti, per la provincia di Torino:

il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1960, per i dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Sezione Proprietari Conduttori in Economia, la Sezione degli Affittuari Conduttori in Economia, la Sezione dei Proprietari Concedenti a Mezzadria, la Sezione dei Proprietari con Beni Affittati, dell'Unione Provinciale Agricoltori e l'Associazione Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Provinciale Dirigenti Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali:

il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1960, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Sezione dei Proprietari Conduttori in Economia, la Sezione degli Affittuari Conduttori in Economia, la Sezione dei Proprietari Concedenti a Mezzadria, la Sezione dei Proprietari con Beni Affittati, dell'Unione Provinciale Agricoltori e la Associazione dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende agricole e Forestali, il Sindacato Provinciale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali.

Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Sezione dei Proprietari Conduttori in Economia, la Sezione dei Proprietari Concedenti a Mezzadria, la Sezione dei Proprietari con Beni Affittati, la Sezione dei Proprietari di Terreni ad Affitto Misto, dell'Unione Provinciale Agricoltori e l'Associazione Provinciale Dirigenti e Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi;

Visto, per le provincie di Novara e Vercelli, il contratto collettivo integrativo 9 luglio 1960, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato tra le Unioni degli Agricoltori e la Federazione Nazionale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Ferrara, in data 13 luglio 1961; n. 46 e 47 della provincia di Torino, in data 30 giugno 1961; n. 20 della provincia di Treviso, in data 18 luglio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 11 febbraio 1960, relativo agli impiegati delle aziende agricole forestali;

per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1960, relativo ai dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1960, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

per la provincia di Treviso, il contratto collettivo integrativo 29 dicembre 1959, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

per le provincie di Novara e Vercelli, il contratto collettivo integrativo 9 luglio 1960, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Torino e di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle provincie di Ferrara, Torino, Treviso, Novara e Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 36. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 11 FEBBRAIO 1960, PER GLI IMPIEGATI DELLE AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FERRARA

L'anno 1960, il giorno 11 del mese di febbraio, in Ferrara, nella sede dell'Associazione provinciale degli agricoltori corso della Giovecca n. 105,

tra

l'Associazione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara, rappresentata dal suo presidente *comm. geom. Nino Fiorini* e dal suo direttore *dott. Amos Bacchelli,*

e

il Sindacato Autonomo Provinciale Tecnici ed Impiegati dell'Agricoltura, rappresentato dal suo presidente *per. agr. Otello Maccaferri* e dal suo Segretario *sig. Giuseppe Travasoni,* si è stipulato il presente contratto integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati di aziende agricole e forestali stipulato in Roma, il 21 ottobre 1958, fra le Organizzazioni di Categoria inquadrate dalla Confagricoltura e la Federazione Nazionale dei Dirigenti e Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali.

Il presente contratto, che è stipulato a norma dell'art 37 del Contratto nazionale su ricordato, sostituisce gli accordi e contratti provinciali per i tecnici ed impiegati dell'agricoltura precedentemente stipulati fra l'Associazione provinciale degli agricoltori ed il Sindacato autonomo provinciale Tecnici ed impiegati dell'agricoltura della provincia di Ferrara, ed ha efficacia per tutto il territorio della provincia.

Art. 1

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dall'1 gennaio 1960, avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da una delle parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza.

Il presente contratto resterà in vigore fino alla data in cui sarà stipulato e sottoscritto, a seguito di disdetta come sopra, un nuovo contratto.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati affittuari conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e i tecnici ed impiegati agricoli e forestali.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine specificati come segue:

Impiegati di concetto

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano con il conduttore o chi per esso nella organizzazione dell'azienda in campo tecnico o amministrativo, od entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione e di apporto di iniziativa, nell'ambito loro affidato e secondo la consuetudine locale con conseguente e corrispondente responsabilità.

In base a tale definizione la classifica degli impiegati di concetto tecnici ed amministrativi è la seguente:

1ª Categoria: *Direttori tecnici e direttori amministrativi.*

Coloro i quali non essendo dirigenti di aziende agricole, a norma di legge, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa collaborano direttamente con il conduttore o chi per esso nella organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposte.

2ª Categoria: *Capigruppo Capi reparto e Capi contabili.*

Coloro i quali con riferimento alle direttive generali impartite dal conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con l'apporto di iniziativa tecnica, collaborano nell'attuazione organizzativa di più tenute o della contabilità di grandi aziende cui sono specificatamente addetti.

3ª Categoria: *Fattori o Agenti Contabili Magazzinieri e Cantinieri diplomati.*

Coloro i quali con riferimento alle direttive generali impartite dal conduttore dell'azienda, o chi per esso, esplicano, nel ramo tecnico ed amministrativo, funzioni di concetto inerenti alla attività dell'azienda.

La qualifica di contabile compete nel solo caso in cui all'impiegato venga affidata la compilazione della prima nota di partita doppia e compilazione dei rendiconti. Quella di magazziniere nel caso in cui l'impiegato abbia le responsabilità della conservazione dei prodotti, della selezione e preparazione delle sementi immagazzinate, nonchè tenuta delle registrazioni contabili corrispondenti al movimento di magazzino.

4ª Categoria: *Sotto fattori e Sotto agenti.*

Coloro i quali in base alle particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto inerenti alla attività della azienda.

IMPIEGATI D'ORDINE

Sono impiegati d'ordine coloro che nell'ambito delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di vera e propria iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico od amministrativo alle dirette dipendenze del conduttore o di chi per esso o di altri impiegati dell'azienda.

In base a tale definizione la classifica degli impiegati d'ordine tecnici ed amministrativi è la seguente:

1ª Categoria: *Assistenti di campagna o Caporali Aiuto magazziniere ed aiuto cantiniere non diplomati Aiuto contabile.*

Coloro che sotto la guida del datore di lavoro o di altri impiegati, ed in esecuzione agli ordini ricevuti, curano l'applicazione degli ordini stessi per il disbrigo da parte degli addetti alle operazioni colturali e industriali, vigilando sull'opera e sulla disciplina degli stessi, ovvero attuano il disbrigo di operazioni contabili ed amministrative con conseguente e corrispondente responsabilità.

2ª Categoria: *Scritturali Dattilografi e amanuensi.*

Coloro che in esecuzione agli ordini ricevuti assolvono di volta in volta le mansioni loro affidate.

Art. 4.

MINIMI DI STIPENDIO

Fermo restando il trattamento globale di maggior favore per gli impiegati, le retribuzioni mensili spettanti agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da aziende agricole e forestali, vengono stabilite come segue:

Denominazione delle categorie	Retribuzione in denaro grande azienda	media azienda	piccola azienda
—	—	—	—
IMPIEGATI DI CONCETTO			
1ª *categoria*:			
Direttori tecnici e Direttori amministrativi	67.028	53.984	—
2ª *categoria*:			
Capi gruppo Capi reparto e Capi contabili	48.868	44.904	—
3ª *categoria*:			
Fattori o Agenti Contabili Magazzinieri e Cantinieri diplomati	44.904	38.632	33.414
4ª *categoria*:			
Sottofattori e Sottoagenti	38.632	34.669	30.856
IMPIEGATI D'ORDINE			
1ª *categoria*:			
Assistenti di campagna Caporali aiuto magazzinieri ed aiuto cantinieri non diplomati aiuto contabili	33.869	30.006	27.596
2ª *categoria*:			
Scritturali Dattilografi ed Amanuensi	31.360	28.852	26.343

Generi in natura:

Frumento	Q.li	6 —
Granone	»	3 —
Latte	»	7,30
Legna	»	40 —
Frumento (mezzo grano)	»	2 —

I minimi di stipendio subiranno le seguenti variazioni:

a) per gli impiegati in possesso di laurea o di diploma, qualora essi abbiano raggiunto una anzianità di servizio di anni tre presso l'azienda dalla quale dipendono o l'abbiano raggiunta in precedenza presso qualsiasi altra azienda, aumento del 20 per cento se laureati e del 10 per cento se diplomati di scuole medie superiori o titoli equivalenti;

b) per gli impiegati di nuova assunzione, anche se in possesso dell'attestato di « apprendistato », purchè non laureati o diplomati e senza una anzianità di servizio come detto al comma precedente, diminuzione del 20 per cento;

c) nessuna variazione per gli impiegati in possesso di laurea o di diploma che non si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*).

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Il complesso delle retribuzioni di cui all'articolo precedente si intende comprensivo della indennità di contingenza maturata a tutto il bimestre febbraio-marzo 1960.

Le variazioni avvenire dell'indennità di contingenza, stabilite dall'accordo nazionale di scala mobile per i dirigenti ed impiegati di aziende agricole e forestali, saranno tradotte di bimestre in bimestre in variazioni di stipendio con le modalità contenute nell'accordo nazionale stesso.

Art. 6.

INDENNITÀ COMPENSATIVA

Per il personale la cui attività è strettamente connessa al ciclo produttivo (direttori tecnici, capi gruppo, capi reparto, fattori od agenti, sottofattori e sottoagenti assistenti di campagna caporali) saranno corrisposti annualmente giorni venti di assegni in denaro a titolo di compenso per le ore di lavoro compiute in più del normale per esigenze tecniche o stagionali nei giorni feriali e festivi.

Art. 7

COMPENSO PER L'USO DEL MEZZO DI TRASPORTO

Qualora agli impiegati, esclusi gli amministrativi, non sia messo a disposizione un mezzo di trasporto ed essi usino per il disbrigo delle mansioni loro affidate il proprio mezzo, dovrà essere corrisposta una indennità annua a titolo di rimborso spese nelle seguenti misure:

per aziende grandi	L. 12.000 (grandi aziende)
per aziende medie	L. 10.000 (medie aziende)
per aziende piccole	L. 8.000 (piccole aziende)

Art. 8.

AUMENTI DI STIPENDIO PER SCATTI PER ANZIANITÀ DI SERVIZIO

In relazione all'art. 17 del Contratto nazionale, i cinque aumenti di stipendio triennali per scatti per anzianità di servizio, nella misura del 5 per cento cadauno e da calcolarsi sui minimi di stipendio previsti dal Contratto, saranno concessi per differenza nel caso in cui gli impiegati abbiano goduto degli « aumenti di anzianità » di cui all'articolo 4 dell'accordo « sul trattamento economico per impiegati delle aziende agricole della provincia di Ferrara » stipulato in data 7 febbraio 1947 fra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto, o abbiano goduto di « scatti » previsti dai susseguenti contratti provinciali stipulati dalle suddette Organizzazioni.

Art. 9.

ABITAZIONE IN AZIENDA ED INDENNITÀ DI ALLOGGIO

L'impiegato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 15 del Contratto nazionale, usufruisce gratuitamente di alloggio, a richiesta del conduttore della azienda o di chi per esso, è tenuto in un qualsiasi momento a trasferirsi in altri locali messi a sua disposizione e corrispondenti alle caratteristiche volute dall'articolo suddetto e sempre ubicati nell'ambito dell'azienda.

Qualora all'impiegato non venga fornito in godimento l'abitazione, l'appezzamento per orto ed il pollaio, dovrà corrispondersi un aumento di stipendio; tale aumento dovrà convenirsi fra le parti in misura oscillante da un minimo del 2 per cento ad un massimo del 7 per cento della retribuzione in denaro prevista alla « tabella dei minimi di stipendio » di cui all'articolo 4.

Art. 10.

INDENNITÀ DI CASSA

All'impiegato con mansioni continuative e qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di cassa pari a L. 1000 (mille) mensili.

Tale indennità sarà liquidata mensilmente per gli impiegati che hanno depositato all'azienda regolare cauzione e sarà invece accreditata fino al raggiungimento di un deposito cauzionale pari a L. 100.000 (centomila).

Le somme accantonate come sopra godranno dell'interesse annuo del 5 %.

Nel caso di utilizzazione totale o parziale del deposito cauzionale, la liquidazione mensile dell'indennità di cassa verrà ripresa solo ad avvenuta ricostituzione del deposito cauzionale.

Art. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, le aziende vengono classificate come segue:

Grandi aziende con superficie oltre i 300 ettari;

Medie aziende con superficie oltre i 100 e fino a 300 ettari;

Piccole aziende con superficie da 30 fino a 100 ettari.

Le aziende interamente a coltura specializzata (frutteti, vivai, orti, ecc.) di superficie non superiore a 30 ettari sono considerate piccole aziende, oltre i 30 e fino ai 50 ettari medie aziende e quelle oltre i 50 ettari grandi aziende.

Per le aziende che solo in parte hanno colture specializzate, le estensioni di esse saranno valutate agli effetti della classifica di azienda nel parametro suddetto.

Inoltre, sempre agli effetti dell'applicazione del presente contratto, per gruppo o reparto s'intende il complesso di due o più tenute che, a loro volta, sono costituite da più fondi.

Art. 12.

PERIODO DI PROVA

In mancanza di impegno scritto o comunque di lettera di assunzione, l'impiegato s'intende assunto senza prova ed alle condizioni del presente contratto.

Salvo esplicita clausola nell'impegno contrattuale individuale, il periodo di prova viene fissato come segue:

mesi sei per gli impiegati del secondo gruppo (impiegati d'ordine);

mesi dodici per gli impiegati del primo gruppo (impiegati di concetto).

Durante il periodo di prova è facoltà delle parti di rescindere il contratto in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e di indennità. L'impiegato avrà 30 giorni di tempo per lo sgombero dell'abitazione.

Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva senza necessità di conferma.

Il periodo di prova deve computarsi agli effetti della anzianità di servizio.

Qualora il contratto venga risolto durante il periodo di prova od al termine di esso, l'impiegato ha diritto allo stipendio anche per l'intero mese durante il quale la risoluzione è avvenuta.

Qualora poi la risoluzione del rapporto avvenga per volontà del datore di lavoro, l'impiegato ha diritto anche alle spese di viaggio per tornare al luogo di dove proveniva al momento dell'assunzione.

Art. 13.

NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non è previsto dal presente contratto, si dovrà fare riferimento al Contratto Nazionale 21 ottobre 1958 di cui in premessa.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 GIUGNO 1960, PER I DIRIGENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno millenovecentosessanta addì nove giugno in Torino presso la sede dell'Unione provinciale Agricoltori, via Meucci n. 2

tra

la Sezione dei Proprietari Conduttori in Economia, rappresentata dal sig. m.se ing. *Casimiro San Martino* di San Germano,

la Sezione degli Affittuari Conduttori in Economia, rappresentata dal sig. *Barberis Francesco,*

la Sezione dei Proprietari Concedenti a Mezzadria, rappresentata dal sig. conte *Guido Riccardi Candiani,* la Sezione dei Proprietari con beni affittati, rappresentata dal sig. avv. *Roberto Clara,*

dell'Unione Agricoltori della Provincia di Torino, rappresentata dal direttore *Fossa* Enot *Fausto,*

e

l'Associazione dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali della Provincia di Torino, rappresentata dal sig. rag. *Celestino Secondino,*

il Sindacato Provinciale dei Dirigenti Tecnici ed Amminstrativi di Aziende Agricole e Forestali, rappresentato dal sig. dott. *Orlando Soliani,*

si è stipulato il presente Contratto provinciale collettivo di lavoro integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti tecnici ed amministrativi di Aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 6 agosto 1957.

Art. 1

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dal 1° novembre 1960 ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto Contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) ed i dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Torino.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA IL CONTRATTO

Agli effetti del presente Contratto sono considerati dirigenti di aziende agricole e forestali coloro che sono investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su di una parte di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtù di ampia procura espressa o tacita e che rispondono dell'andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per esso.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Tutte le aziende agricole della Provincia, aventi alle proprie dipendenze dirigenti tecnici ed amministrativi si classificano in un'unica categoria, qualunque sia la loro superficie.

Art. 5.

TABELLA MINIMI MENSILI DI STIPENDIO

1) Laureati	L.	80.000
2) Diplomati	»	77.000
3) Sprovvisti di titolo di studio	»	74.000

Art. 6.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE ABITAZIONE

Nel caso di mancata corresponsione dell'abitazione od annessi sarà praticato il seguente aumento sugli stipendi mensili:

Casa ed annessi	20 %
Casa	15 %

Orto e pollaio	2 %
Legna ed illuminazione	3 %

Art. 7.

AZIENDE MONTANE

Tenuto conto della particolare fisionomia della Provincia, dove esistono aziende forestali montane, alle quali è estensibile il presente Contratto, dovrà essere riconosciuta una particolare indennità ai dirigenti qualora l'azienda sia situata oltre una determinata altitudine e precisamente:

a) da m. 1100 s.l.m. a m. 1600: aumento dell'8 % sui minimi di stipendio;

b) oltre i 1600 metri: aumento dell'11 % sui minimi di stipendio.

Art. 8.

Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto nazionale di lavoro del 6 agosto 1957 per i Dirigenti di aziende agricole e forestali.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dirigenti di cui ai precedenti contratti provinciali ed a quelli individuali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 GIUGNO 1960, PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

L'anno millenovecentosessanta addì nove giugno in Torino, presso la sede dell'Unione provinciale agricoltori, via Meucci n. 2,

tra

la SEZIONE PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata dal sig. m.se ing. *Casimiro San Martino* di San Germano;

la SEZIONE DEGLI AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata dal sig. *Barberis Francesco;*

la SEZIONE DEI PROPRIETARI, CONCEDENTI A MEZZADRIA, rappresentata dal sig. conte *Guido Riccardi Candiani;* la SEZIONE DEI PROPRIETARI CON BENI AFFITTATI, rappresentata dal sig. avv. *Roberto Clara;*

dell'UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TORINO, rappresentata dal direttore *Fossa* enot. *Fausto,*

e

l'ASSOCIAZIONE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, rappresentata dal sig. rag. *Celestino Secondino,* presidente,

il SINDACATO PROVINCIALE IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentato dal suo presidente sig. *Pietro Mosso*

si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali della provincia di Torino, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 giugno 1958.

Art. 1

Il presente Contratto decorre dal 1° novembre 1960 ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto Contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Torino.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli e forestali cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine. Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nella organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto d'iniziativa assolvono determinate mansioni nel campo tecnico ed amministrativo alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui e anche del personale di concetto.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Tutte le aziende agricole della Provincia di Torino aventi alle proprie dipendenze impiegati agricoli, si classificano in un'unica categoria, qualunque sia la loro superficie.

Art. 5.

QUALIFICHE

1° Gruppo: *Impiegati di concetto*:

1ª Categoria *Agenti*: che non sono dirigenti di aziende con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa collaborano direttamente con il conduttore e con il dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposti

2ª categoria - *Capi reparto*: con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per lui e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collaborano alla gestione della azienda.

3ª categoria - *Sottoagenti ed impiegati amministrativi con funzioni di concetto*: secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico od amministrativo inerenti all'attività dell'azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

2° Gruppo: *Impiegati d'ordine*:

1ª categoria - *Addetti a servizi e reparti*: seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai o coloni secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono all'esatta esecuzione delle lavorazioni colturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

2ª categoria - *Amanuensi*: assolvono mansioni d'ufficio di volta in volta loro affidate.

TABELLA MINIMI MENSILI STIPENDIO

1° Gruppo - *Impiegati di concetto*:

Agenti:

a) Laureati	L.	74.000
b) Diplomati	»	71.000
c) Sprovvisti di titoli di studio	»	70.000

Capi Reparto:

a) Provvisti di titoli di studio	L.	68.000
b) Sprovvisti di titoli di studio	»	66.000

Sotto agenti:

a) Provvisti di titoli di studio	L.	64.000
b) Sprovvisti di titoli di studio	»	62.000

2° Gruppo - *Impiegati d'ordine*:

Addetti a servizi e reparti:

a) Provvisti di titoli di studio	L.	55.000
b) Sprovvisti di titoli di studio	»	50.000
Amanuensi	L.	45.000

Art. 6.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE ABITAZIONE

Nel caso di mancata corresponsione dell'abitazione ed annessi sarà praticato il seguente aumento sugli stipendi mensili:

Casa ed annessi	20 %
Casa	15 %
Orto e Pollaio	2 %
Legna ed illuminazione	3 %

Art. 7.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in un massimo di mesi 6 per le categorie degli impiegati di concetto e di mesi 3 per le categorie degli impiegati d'ordine.

Art. 8.

AZIENDE MONTANE

Tenuto conto della particolare fisionomia della Provincia, dove esistono aziende forestali montane alle quali è estensibile il presente contratto, dovrà essere riconosciuta una particolare indennità agli impiegati qualora l'azienda sia situata oltre una determinata altitudine e precisamente:

a) da m. 1100 s.l.m. a m. 1600 aumento dell'8 % sui minimi di stipendio;

b) oltre i m. 1600 aumento dell'11 % sui minimi di stipendio.

Art. 9.

NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958.

Restano salve le condizioni di miglior favore godute dagli impiegati all'entrata in vigore del presente contratto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 DICEMBRE 1959, PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

L'anno 1959, addì 29 dicembre, in Treviso, presso la Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente co. *Annibale Brandolini d'Adda,* assistito dal direttore della stessa dott. Fulvio Fantini;

tra

la Sezione dei Proprietari Conduttori in Economia, rappresentata per delega del suo presidente bar. *Pieradolfo de Kunkler,* dal co. *Enrico Ancilotto;*

la Sezione dei Proprietari Concedenti a Mezzadria, rappresentata, per delega del suo presidente dott. *Luigi Bonotto,* dal bar. ing. *Giovanni Ciani Bassetti;*

la Sezione Proprietari con Beni Affittati, rappresentata, per delega del suo presidente co. dott. *Giuseppe Bianchini,* dall'avv. *Guido Caccianiga;*

la Sezione dei Proprietari di Terreni ad Affitto Misto, rappresentata, per delega del suo presidente co. dottor *Giorgio Ninni,* dal sig. *Tullio Rossi*

e

l'Associazione Provinciale Dirigenti e Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali. rappresentata dal suo presidente enot. cav. *Ettore Serafini;*

il Sindacato Provinciale degli Impiegati Tecnici ed Amministrativi, rappresentato dai signori *Rocca* perito agr. *Ermenegildo, Soldati* per. agr. *Giulio, Facchini* per. agr. *Cesare, Visotto Antonio,*

si è stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 1960 e avrà la durata di un anno, e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non venga disdettato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto contratto resterà

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con terre affittate, conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Treviso.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in: impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione della azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per esso o anche del personale di concetto.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Grandi aziende: superfici oltre i 200 ettari.

Medie aziende: superfici da oltre 100 ettari fino a 200 ettari.

Piccole aziende: superfici fino a 100 ettari.

Agli effetti della classificazione:

a) non vengono considerati i terreni a bosco e gl' incolti;

b) i terreni affittati a denaro e a generi vengono computati nella misura ridotta del 50 per cento;

c) i terreni concessi in affitto misto vengono computati nella misura ridotta del 25 per cento.

La classificazione delle aziende a coltura specializzata — intendendosi per tali quelle che abbiano oltr un terzo della superficie a coltura specializzata — la seguente:

grandi aziende: oltre i 150 ettari;
medie aziende: da 75 a 150 ettari;
piccole aziende: fino a 75 ettari.

Art. 5.

QUALIFICHE

1° Gruppo:

1) Direttori tecnici ed amministrativi;

2) Agenti;

3) Capi-reparto, sotto-agenti ed impiegati amministrativi con funzioni di concetto.

2° Gruppo:

1) Gastaldi e addetti ai servizi od ai reparti;

2) Impiegati d'ordine adibiti a mansioni sia tecniche che amministrative che non richiedano particolare preparazione od esperienza (esclusi i dattilografi e gli amanuensi).

Art. 6.

TABELLA MINIMI DI STIPENDIO MENSILI

In denaro:	Grandi aziende	Medie aziende	Piccole aziende
Direttori tecnici e amministrativi	60.900	59.700	—
Agenti	46.700	45.900	45.000
Capi reparto, sotto-agenti ed impiegati amministrat. con funzioni di concetto	32.000	31.400	30.800
Gastaldi e addetti ai servizi od ai reparti	27.200	26.700	26.200
Impiegati d'ordine adibiti a mansioni sia tecniche che amminstrative ecc. (esclusi i dattilografi, ecc.)	24.000	23.550	23.100

E' previsto un aumento agli stipendi mensili risultanti dalla presente tabella per i possessori di titoli di studio specifici in relazione alle mansioni loro affidate:

del 10 per cento per i laureati;

del 7 per cento per i diplomati di scuola media superiore o titolo equipollente.

In natura:

per tutte le categorie e quale parte integrante dello stipendio, a tutti gli effetti, ai dipendenti viene concesso annualmente:

abitazione, pollaio e orto di mq. 200;
illuminazione;
frumento q.li 7,20;
granoturco q.li 7,50;
granoturco scarto q.li 7,50;
vino hl. 6;
patate q.li 3;
fagioli kg. 50;
latte hl. 7,20;
legna q.li 48.

Agli effetti del pagamento della tredicesima mensilità, ferie non godute, indennità di licenziamento, preavviso, ecc., l'ammontare in denaro dell'abitazione, pollaio, orto e illuminazione deve essere valutato in misura pari al 6 per cento dello stipendio in denaro ed in natura.

Art. 7.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE DELL'ABITAZIONE

Per coloro i quali hanno casa di abitazione fuori della azienda non fornita dal datore di lavoro, il compenso per l'abitazione, orto, illuminazione, ecc. dovrà essere computato a tutti gli effetti in misura pari all'8 per cento dello stipendio in denaro e in natura.

Art. 8.

Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 LUGLIO 1960, PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLE PROVINCIE DI NOVARA E VERCELLI

L'anno 1960 il giorno 9 luglio presso la sede della Unione Provinciale di Novara in Novara, piazza Martiri della Libertà, 4

tra

le UNIONI DEGLI AGRICOLTORI DELLE PROVINCIE DI NOVARA E VERCELLI rappresentate rispettivamente dai: *comm. Ernesto Innocenti,* presidente dell'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI NOVARA, rappresentato e per delega dal direttore dell'Unione stessa *dott. Vittorio Olivelli,* assistito dal *sig. Oreste Sguazzini;* dall'*avv Enzo Vercellotti,* presidente dell'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI VERCELLI, e per delega dal *comm. Mario Ferraro,* direttore dell'Associazione stessa, assistito dal *geom. Antonio Fontana*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI rappresentata dal suo segretario nazionale *dottor Guglielmo Zanolli;* con l'intervento della categoria degli impiegati agricoli delle suddette provincie nelle persone dei *signori dott. Luigi Geranzani, p. a. Davide Felice Aondio, Luigi Banfo,*

si è stipulato il presente Contratto collettivo interprovinciale di lavoro per gli impiegati dipendenti da Aziende agricole e forestali da valere nelle province di Novara e Vercelli, integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Conratto decorre dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata di un anno e s'intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto Contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali, esercenti attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali delle province di Novara e Vercelli.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli cui il presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto di iniziativa nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Grandi aziende: superfici da oltre ettari 140;

Medie aziende: da oltre 30 ettari a ettari 140 di superficie;

Piccole aziende: fino a 30 ettari di superficie.

Art. 5.

QUALIFICHE

1° Gruppo: *Impiegati di concetto*:

1ª categoria *Direttori tecnici ed amministrativi*: che non essendo dirigenti di aziende, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa collaborano direttamente con il conduttore o con il dirigente nella organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposti.

2ª categoria *Agenti*: con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per lui, e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica collaborano alla gestione della azienda.

3ª categoria *Sottoagenti ed impiegati amministrativi con funzioni di concetto*: secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel

ramo tecnico od amministrativo inerenti all'attività dell'azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

2° Gruppo: *Impiegati d'ordine*:

1ª categoria - *Assistenti*: seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono all'esatta esecuzione delle lavorazioni colturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

2ª categoria - *Ausiliari*: alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonchè sui coloni e sugli operai disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi squadra i campari o prataioli, i capi di opera ed i localmente denominati « fatur »).

3ª categoria - *Amanuensi*: assolvono mansioni d'ufficio di volta in volta loro affidate.

TABELLA MINIMI MENSILI STIPENDIO

	Grandi aziende	Medie aziende	Piccole aziende
1° Gruppo:			
Impiegati di concetto:			
1ª Categoria: Direttori	90.000	80.000	—
2ª Categoria: Agenti	75.000	70.000	60.000
3ª Categoria: Sottoagenti	55.000	50.000	—
Gruppo:			
Impiegati d'ordine:			
1ª Categoria: Assistenti	50.000	50.000	45.000
2ª Categoria: Ausiliari	45.000	45.000	40.000
3ª Categoria: Amanuensi	40.000	38.000	—

Agli stipendi mensili risultanti dalla presente tabella si applica:

a) l'aumento del 15 % per gli impiegati muniti di laurea;

b) l'aumento del 10 % per gli impiegati muniti di diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

c) l'aumento del 5 % per gli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura e di patente rilasciati ai sensi del regio decreto 1° marzo 1928, n. 697.

Art. 6.

AUMENTI DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE ABITAZIONE

Nel caso di mancata corresponsione dell'abitazione ed annessi sarà praticato il seguente aumento sugli stipendi mensili:

Casa ed annessi	20 %
Casa	15 %
Orto e Pollaio	3 %
Legna ed illuminazione	2 %

Art. 7.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è fissato in un massimo di mesi 6 per le categorie degli impiegati di concetto e di mesi 3 per le categorie degli impiegati d'ordine.

Art. 8.

NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo si fa riferimento al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 ottobre 1958.

Restano salve le condizioni di miglior favore godute dagli impiegati all'entrata in vigore del presente contratto e le consuetudini locali.

Per quanto riguarda il versamento del contributo di assistenza contrattuale si fa espresso riferimento all'accordo collettivo 1° ottobre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 866.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Bolzano:

l'accordo collettivo integrativo 29 gennaio 1955, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Federazione Lavoratori del Commercio C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro U.I.L. ;

l'accordo collettivo integrativo 2 gennaio 1957, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale dei sindacati Lavoratori Addetti al Commercio C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 e 21 della provincia di Bolzano, in data 6 ottobre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 29 gennaio 1955 e l'accordo collettivo integrativo 2 gennaio 1957, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti dipendenti dalle imprese commerciali della provinci di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULL

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 151, *foglio n.* 37. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 GENNAIO 1955 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

In Bolzano, addì 29 gennaio 1955, nella sede dell'Unione Commercianti, presenti:

per l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. e la Federazione Lavoratori del Commercio, il sig. *Giuseppe Cestari* ed il sig. *Aldo Nervo;*

per la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., il signor *Pietro Arban... ch;*

per la U.I.L. il sig. *Rinaldo Larcheri;*

per l'Unione dei Commercianti il sig. *Francesco Franceschini;*

viene convenuto quanto segue:

1) Avendo la città di Bolzano superato i 50 mila abitanti, l'orario normale per i lavoratori (impiegati ed operai) addetti al commercio, è di otto ore giornaliere, in applicazione degli articoli 29 e 35 del Contratto nazionale di lavoro, ferme restando le retribuzioni in atto.

2) Per i rapporti di lavoro precedenti al 31 gennaio 1955, non sarà fatta alcuna rivendicazione relativa ai dipendenti che avessero prestato la loro opera fino a nove ore giornaliere.

3) In questa occasione viene anche determinato che la giornata festiva del S. Patrono della città di Bolzano, viene sostituita con il lunedì di Pentecoste.

A compenso della domenica d'oro, durante la quale avrà luogo la normale prestazione, i lavoratori saranno lasciati liberi nei pomeriggi di giovedì grasso e di martedì, ultimo di carnevale.

4) Le parti si riservano di incontrarsi per disciplinare l'orario delle aziende di ferramenta, per quanto riguarda l'orario del sabato, fermo restando anche per dette aziende l'orario di otto ore giornaliere. Le parti si incontreranno pure per disciplinare l'orario e le conseguenti retribuzioni del personale nelle altre località della provincia e particolarmente degli addetti ai lavori discontinui.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 GENNAIO 1957 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Addì due del mese di gennaio del millenovecentocinquantasette

fra

l'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal sig. *Francesco Franceschini*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI SINDACATI LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario sig. cav. *Giuseppe Cestari;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Ugo Vannuccini;*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI U.I.L., rappresentata dal sig. *Antonio Bolzoni;*

viene stipulato il seguente:

ACCORDO

allo scopo di regolamentare il trattamento di malattia per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende più sopra rappresentate, si accorda quanto segue:

Art. 1.

Al personale delle categorie *A, B, C,* in caso di malattia accertata od infortunio, la Ditta conserverà il posto per giorni 180 e corrisponderà gli assegni in misura e per i periodi seguenti:

a) superato il periodo di prova e fino a cinque anni compiuti di servizio, mesi uno con retribuzione intera; mesi due con mezza mensilità di retribuzione;

b) da cinque a dieci anni di servizio, mesi due con intera retribuzione e mesi quattro con mezza mensilità di retribuzione;

c) oltre i dieci anni di servizio: mesi tre con intera retribuzione e mesi sei con mezza mensilità di retribuzione.

Art. 2.

Al personale delle categorie *D* ed *E* (non impiegati e operai) si applicano le seguenti condizioni:

fino a cinque anni di servizio: mesi due a mezza retribuzione; da cinque a dieci anni di servizio: mesi quattro a metà retribuzione; oltre i dieci anni di servizio compiuto: mesi sei a mezza retribuzione.

Art. 3.

Le suddette prestazioni sono a carico del datore di lavoro in aggiunta a quanto corrisposto direttamente dalla Cassa Mutua Provinciale di Malattia.

Art. 4.

Per i primi tre giorni di malattia — periodo di carenza — la retribuzione giornaliera è a carico completo del datore di lavoro.

Art. 5.

Per intera retribuzione s'intende il complesso degli assegni od eventualmente la media delle provvigioni del semestre precedente alla interruzione del servizio.

Art. 6.

Il periodo di malattia è considerato utile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 7.

Per quanto non contemplato nel presente Accordo si fa esplicito riferimento a quanto inserito nelle disposizioni del Contratto collettivo nazionale.

Art. 8.

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua stipulazione e sostituisce in pieno quanto disposto nei Contratti integrativi provinciali delle categorie.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 450 (9152145) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.